SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 5 aprile 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 aprile 1993, n. 94.

Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti delle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.

4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 2.

1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali, nonché degli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dei soggetti indicati al comma 1 non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

2. Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che sarà rimborsato sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono individuabili in un numero massimo pari a 3.500 unità e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 4.

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.

Art. 5.

1. I lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di ausiliario, con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1° gennaio 1989, possono essere assunti, anche in deroga ai limiti di età ai fini dell'ammissione al colloquio di cui al comma 2, presso l'amministrazione del Ministero delle finanze per la copertura di vacanze di organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, nel numero massimo di 2.000 unità e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore.

2. Ai fini del comma 1, i lavoratori interessati inoltrano, entro il 31 marzo 1993, apposita domanda al Ministero delle finanze, che provvede all'accertamento della idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale mediante colloquio entro il 30 giugno 1993 e che provvede alla nomina, disponendo l'immediata chiamata in servizio con l'assegnazione della sede sulla base delle esigenze dell'Amministrazione e tenuto conto delle professionalità possedute e del luogo di residenza. Le procedure per l'accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie dei profili interessati sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il trattamento economico spettante ai lavoratori di cui al comma 1 è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

4. Una quota non superiore al 10 per cento dei posti di cui al comma 1 è riservata al personale amministrativo la cui attività principale consista nei controlli doganali e nell'espletamento delle formalità doganali intracomunitarie, in attività dal 1° gennaio 1983.

5. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.»;

b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole: «consigli compartimentali» sono aggiunte le seguenti: «ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi». I commi secondo e terzo sono soppressi.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, ad interim, delle finanze*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0161

DECRETO-LEGGE 5 aprile 1993, n. **95**.

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, individuate dal CIPE ai sensi del comma 3, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.»

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0164

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. **96**.

Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64; le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si attua secondo le finalità di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente, Dipartimento ed Agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Art. 2.

Intervento ordinario nelle aree depresse

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dagli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del presente decreto, delle funzioni loro attribuite per l'attuazione dell'intervento ordinario di cui all'art. 1, comma 2, nelle aree depresse del territorio nazionale. Tali amministratori provvedono con detti fondi in via prioritaria al completamento dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea, al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, secondo le modalità di cui all'art. 5, nonché alla definizione delle obbligazioni ed impegni assunti dai soppressi organismi del cessato intervento straordinario.

Art. 3.

Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunità europee.

2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita le Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.

3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI.

Art. 4.

Osservatorio delle politiche regionali

1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.

2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. Spetta all'Osservatorio:

a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;

b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;

c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;

d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;

e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non può essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5.

Art. 5.

Agevolazioni alle attività produttive

1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, utilizzando a tal fine prioritariamente il personale del Dipartimento e dell'Agenzia di cui abbia ottenuto il trasferimento secondo le norme previste dall'art. 15.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze già spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in materia di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, erogate e concesse dal Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, cui viene attribuita competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato.

Art. 6.

Agevolazioni alle attività di ricerca

1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;

e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.

2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata.

Art. 7.

Infrastrutture

1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale è attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore.

2. Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacità economica di due o più regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma.

3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 può concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunità economica europea.

Art. 8.

Interventi in corso di esecuzione

1. Il commissario di cui all'art. 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

2. La prosecuzione e il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di variazioni rispetto ai progetti approvati, e di proroghe ai termini di ultimazione convenuti che non siano giustificate da causa di forza maggiore.

3. Qualora gli interventi in corso risultino sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica che provvede ai sensi del comma 1.

4. La Cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già intercorrenti tra la soppressa Agenzia ed i soggetti attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove occorra, per le attività di verifica e di controllo, del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici e può chiedere al commissario liquidatore di assegnare con priorità il personale dei soppressi organismi del Mezzogiorno fino ad un massimo di venti unità.

5. La nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonché l'approvazione del collaudo eseguito, restano nelle attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative regolamentari e provvedimentali applicabili a ciascuno di essi e secondo il regime contabile in vigore al momento della convenzione; per facilitare l'erogazione da parte della Cassa depositi e prestiti, le domande d'erogazione, sottoscritte dal rappresentante legale, devono essere corredate dal certificato di pagamento vistato dal capo dell'ufficio tecnico e dai documenti giustificativi di spesa vistati con le stesse modalità.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, sentito il Ministro del tesoro, ad anticipare i fondi eventualmente necessari per soddisfare le richieste di pagamento pervenute, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro. Sulle somme anticipate verrà applicato il tasso vigente per i mutui della cassa stessa dalla data di erogazione a quella dell'accreditamento dei fondi corrispettivi. Gli interessi stessi verranno capitalizzati e restituiti dal Tesoro in cinque annualità decorrenti dal secondo esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato.

Art. 9.

Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali

1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari *ad acta* e riferisce ogni tre mesi al CIPE.

2. Il commissario *ad acta*, accertata la effettiva situazione delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilità del completamento e delle priorità e compatibilità ambientali, provvede per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.

3. Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta*. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto.

4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta*, che stabilisce altresì, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori già eseguiti. Il decreto del commissario *ad acta* determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data.

5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario *ad acta* e il soggetto destinatario delle opere saranno decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente è nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti.

Art. 10.

Gestione delle acque

1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge

1° marzo 1986, n. 64, e le opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una o più società per azioni cui è affidata la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.

2. Concorrono alla formazione del capitale sociale iniziale delle società per azioni di cui al comma 1 i conferimenti effettuati dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, secondo i valori attribuiti alle opere realizzate e conferibili ed alla quantificazione degli stanziamenti già destinati alla realizzazione di nuove opere; l'attribuzione dei valori e l'ammontare delle somme stanziate vengono determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. All'aumento del capitale sociale iniziale, definito con le modalità di cui al comma 2, possono concorrere gli enti locali ed acquedottistici mediante conferimenti finanziari, apporti immobiliari e conferimento dell'intera azienda, previa valutazione certificata.

4 Successivi aumenti di capitale, destinati allo sviluppo delle attività gestionali e realizzative di nuovi impianti, saranno effettuati mediante collocazione di azioni sul mercato, riservando agli utenti condizioni privilegiate per la sottoscrizione

5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n 64, nonché delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art 3, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.

6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica.

Art. 11.

Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione

1. Le partecipazioni finanziarie che l'Agenzia detiene nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, nell'Istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia, nel Credito industriale sardo sono conferite al Ministero del tesoro, il quale adotterà i provvedimenti anche concernenti fusioni e incorporazioni con altri istituti di credito nazionali o internazionali, ai fini del loro razionale assetto e del conseguimento di obiettivi di economicità di gestione.

2. Le competenze in materia di enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono conferite, salvo quanto previsto dal presente articolo, al Ministero del tesoro, il quale provvede al loro immediato commissariamento al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione secondo criteri di razionalità ed efficienza gestionale.

3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto.

4. L'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), il cui compito istituzionale è la promozione industriale, risponde della propria attività al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede al suo assetto.

Art 12.

Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile

1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attività produttive.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze dell'Agenzia in materia di concessione e erogazione delle agevolazioni previste per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno dalla legge 11 aprile 1986, n. 113.

Art. 13.

Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno

1. L'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, viene svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 14.

Personale degli organismi soppressi

1. Il personale della soppressa Agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data.

2. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 1, il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto comma 1, ha facoltà di presentare domanda per l'assunzione, con le procedure di

cui ai commi 3, 4 e 5, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le publiche amministrazioni cui sono attribuite le competenze ai sensi del presente decreto.

3. Sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, ed assegna, proporzionalmente, detto personale alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2.

4. I dipendenti assegnati con le procedure di cui al comma 3 sono collocati in soprannumero nella posizione iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3 medesimo; il trattamento economico è determinato computando l'anzianità pregressa maturata.

5. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, e comunque entro il 15 aprile 1994, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale.

6. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 15.

Personale del soppresso Dipartimento e degli enti di promozione

1. Il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il soppresso Dipartimento e non utilizzato dal commissario liquidatore per gli scopi previsti dall'art. 19, viene assegnato ai dipartimenti ed agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si procede analogamente, dopo la data di cessazione del commissario liquidatore, per il personale rimasto in servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3.

2. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, ha facoltà di optare, entro centoottanta giorni dal 15 aprile 1993, per le amministrazioni di cui all'art. 14, con le procedure ivi individuate.

3. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 11, per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si applica l'art. 14 al personale degli enti di promozione di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE) e delle loro partecipate che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

4. I contratti di consulenza e per gli esperti, stipulati dall'Agenzia e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in corso alla data del 15 aprile 1993, cessano di avere efficacia. Essi possono essere rinnovati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica soltanto se strettamente necessari e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 1993.

Art. 16.

Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione

1. Avvalendosi anche del personale di cui all'art. 14, le amministrazioni statali sono tenute a svolgere la propria attività nelle aree depresse del territorio nazionale in modo da garantire alle popolazioni residenti livelli di servizi paragonabili a quelli forniti nel resto del Paese e nella Comunità europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le amministrazioni predispongono una relazione sugli interventi realizzati, che dia anche conto della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riceve le predette relazioni e le trasmette al Parlamento, corredate da una propria relazione.

Art. 17.

Mutui

1. Sono attribuite al Ministero del tesoro le competenze e le funzioni della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la contrazione dei mutui anche esteri previsti dalla normativa vigente.

Art. 18.

Norme organizzatorie per la prima attuazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzativo e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e d'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 5, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di razionalizzazione delle funzioni, articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali.

2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree

depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonché, per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunità sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse.

Art. 19.

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia: provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, commi 1 e 2, e 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro sessanta giorni dalla data di cessazione dell'incarico il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, avvalendosi di un ufficio stralcio contabile.

8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0163

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 1992, n. **572.**

Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che subordina il rilascio di nuove immatricolazioni di veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente alla installazione di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto che il richiamato art. 12 demanda al Ministero dei trasporti l'individuazione dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti dei veicoli da adibire al servizio di taxi o di noleggio con conducente;

Considerato che per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata la riduzione dei carichi inquinanti è ottenibile con l'uso di appositi convertitori catalitici e che, oltre alla marmitta catalitica di prima installazione, sono stati riconosciuti idonei a ridurre i carichi inquinanti, e quindi omologati, anche dispositivi catalizzatori di sostituzione (retrofit) installabili successivamente alla prima immatricolazione del veicolo;

Ritenuto che, invece, per i veicoli dotati di motore ad accensione spontanea la riduzione dei carichi inquinanti è ottenibile anche senza catalizzatore e con la sola ottimizzazione del funzionamento dei dispositivi di iniezione e di scarico indicati nella relativa scheda informativa riguardante l'omologazione CEE;

Vista la direttiva 91/441/CEE in materia di emissioni dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dei trasporti, del 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 7 gennaio 1992;

Ritenuto di poter individuare nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla citata direttiva la condizione che soddisfi pienamente, per i veicoli ad accensione spontanea, la finalità della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. UL VAR 5/41-119 del 1° settembre 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti delle autovetture adibite al servizio di taxi o di noleggio con conducente, immatricolate per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono:

a) per i veicoli muniti di motore ad accensione comandata, le marmitte catalitiche di prima installazione già previste all'atto dell'omologazione del tipo o i dispositivi catalizzatori di sostituzione (retrofit) installati successivamente alla prima immatricolazione del veicolo purché regolarmente omologati presso gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

b) per i veicoli muniti di motore ad accensione spontanea, i dispositivi di alimentazione e di scarico, indicati nella relativa scheda informativa riguardante l'omologazione CEE, atti a contenere le emissioni inquinanti entro i limiti stabiliti dalla direttiva 91/441/CEE recepita con decreto interministeriale del 28 dicembre 1991.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non saranno ammessi all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione i veicoli, immatricolati per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, da adibire a servizio pubblico non di linea che non siano muniti dei dispositivi di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: TESINI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 299

ALLEGATO

SCHEDA INFORMATIVA N.

Conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente l'omologazione CEE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori dei veicoli a motore

(Direttiva 70/220/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 91/441/CEE)

Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto

Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A 4 o in fogli piegati in detto formato. Per le funzioni controllate da microprocessore sono richieste informazioni riguardanti le relative prestazioni

0 DATI GENERALI

0.1. Marca (nome dell'impresa)

0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti): ... .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo:

0.3.1 Posizione della marcatura . .. .

0.4. Categoria del veicolo

0.5. Nome e indirizzo del costruttore.

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.2. Assali motore (numero, posizione, interconnessione): ....

2. MASSE (kg) (con eventuale riferimento ai disegni)

2.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi il liquido di raffreddamento, lubrificanti, caburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente):

2.2. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore:

3	MOTORE
3.1.	Costruttore
3.1.1	Codice motore attribuito dal costruttore (apposto sul motore o su altri mezzi d'identificazione)
3.2	Motore a combustione interna
3.2.1	Descrizione specifica del motore
3.2.1.1	Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)
3.2.1.2.	Numero, disposizione e ordine di accensione dei cilindri
3.2.1.2.1	Alesaggio: . . . . . mm (3)
3.2.1.2.2.	Corsa: . ... mm (3)
3.2.1.3	Cilindrata: .... cm³ (4)
3.2.1.4	Rapporto volumetrico di compressione (2)
3.2.1.5.	Disegni della camera di combustione, del cielo del pistone e dei segmenti
3.2.1.6	Regime al minimo (2)
3.2.1.7.	Tenore in volume di ossido di carbonio nel gas di scarico con motore al regime di minimo secondo le indicazioni del costruttore (2)
3.2.1.8	Potenza netta massima: . ... kW a .... min⁻¹ (secondo il metodo descritto nell'allegato I della direttiva 80/1269/CEE e sue successive modifiche)
3.2.2	Carburante: diesel/benzina (1)
3.2.3	RON senza piombo
3.2.4	Alimentazione
3.2.4.1	Con carburatore(i): sì/no (1)
3.2.4.1.1	Marca o marche
3.2.4.1.2	Tipo o tipi
3.2.4.1.3	Numero
3.2.4.1.4	Regolazioni (2)
3.2.4.1.4.1	Getti
3.2.4.1.4.2	Diffusori
3.2.4.1.4.3.	Livello nella vaschetta . . . . .
3.2.4.1.4.4.	Massa del galleggiante: . . . .
3.2.4.1.4.5.	Valvole a spillo sul galleggiante

(1) Cancellare la menzione inutile
(2) Specificare la tolleranza.
(3) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino
(4) Questo valore deve essere calcolato con $\pi = 3,1416$ ed arrotondato al cm³ più vicino

3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo manuale/automatico (1)

3.2.4.1.5.1. Principi di funzionamento

3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2)

3.2.4.2. Dispositivo di iniezione (soltanto con accensione spontanea) si/no (1)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema:

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento iniezione diretta precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.2.3. Pompa d'iniezione

3.2.4.2.3.1. Marca o marche:

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi.

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (1) (2) mm³/corsa o ciclo per un regime della pompa di (1) (2): ...... min⁻¹, oppure curva caratteristica

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (2)

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione (2).

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura banco prova/motore (1)

3.2.4.2.4. Regolatore di velocità

3.2.4.2.4.1. Tipo:

3.2.4.2.4.2. Punto d'intervento

3.2.4.2.4.2.1. Regime d'intervento a sotto carico min⁻¹

3.2.4.2.4.2.2. Regime d'intervento a vuoto min⁻¹

3.2.4.2.4.3. Regime di minimo: min⁻¹

3.2.4.2.5. Iniettore/i

3.2.4.2.5.1. Marca o marche:

3.2.4.2.5.2. Tipo o tipi

3.2.4.2.5.3. Pressione di apertura (2): ... kPa, oppure curva caratteristica (2): ....

3.2.4.2.6. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.2.6.1. Marca o marche.

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi.

3.2.4.2.6.3. Descrizione:

3.2.4.2.7. Dispositivo ausiliario di avviamento

3.2.4.2.7.1. Marca o marche.

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: ....

(1) Cancellare la menzione inutile
(2) Specificare la tolleranza

3.2.4.2.7.3. Descrizione del dispositivo . ...

3.2.4.3. Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione comandata) sì/no (¹)

3.2.4.3.1. Descrizione del sistema

3.2.4.3.2. Principio di funzionamento (¹) iniezione nel collettore di aspirazione single/multi point/iniezione diretta/altro (specificare)

Tipo (o numero) di strumento di comando Sonda di equilibratura: Tipo di misuratore d'aria: Tipo di distributore di carburante Tipo di valvola della pressione: Tipo di microinterruttore: Tipo di regolatore del minimo: Tipo di giunto della valvola a farfalla Tipo di sonda della temperatura dell'acqua Tipo di sonda della temperatura atmosferica Tipo di commutatore per la temperatura atmosferica	Indicazioni relative a iniezione; per altri sistemi adeguare le indicazioni

3.2.4.3.3. Marca o marche:

3.2.4.3.4. Tipo o tipi

3.2.4.3.5. Iniettori: pressione di apertura (²) kPa oppure curva caratteristica (²)

3.2.4.3.6. Fasatura dell'iniezione

3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.3.7.1. Principi di funzionamento : . . . .

3.2.4.3.7.2. Limiti di funzionamento/regolazioni: (¹) (²)

3.2.4.4. Pompa di alimentazione

3.2.4.4.1. Pressione (²) kPa o curva caratteristica

3.2.5. Accensione

3.2.5.1. Marca o marche

3.2.5.2. Tipo o tipi

3.2.5.3. Principio di funzionamento. . . . .

3.2.5.4. Curva dell'anticipo (²):

3.2.5.5. Fasatura iniziale (²): prima del PMS

3.2.5.6. Apertura dei contatti (²): .. . .

3.2.5.7. Angolo di chiusura (²) , ...

3.2.5.8. Candele:

3.2.5.8.1. **Marca:** . ...

3.2.5.8.2. **Tipo:** ....

(¹) Cancellare la menzione inutile.
(²) Specificare la tolleranza

3 2 5 8 3. Distanza degli elettrodi ..... mm

3 2 5 9 Bobina di accensione

3 2 5 9 1 Marca.

3 2 5 9 2 Tipo.

3 2 5 10 Condensatore di accensione

3.2 5 10 1 Marca

3 2 5 10 2 Tipo:

3 2 6 Sistema di raffreddamento (liquido/aria) (')

3 2 7 Sistema di aspirazione

3 2 7 1 Compressore. sì/no (')

3 2 7 1 1 Marca o marche

3 2 7 1 2 Tipo o tipi.

3 2 7 1 3 Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico . . . kPa, eventuale valvola di sfiato)

3 2 7 2 Refrigeratore intermedio sì/no (')

3 2 7 3 Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in compensazione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc).

3 2 7 3 1 Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie)

3 2 7 3 2 Filtro dell'aria, disegni· oppure

3 2 7 3 2 1 Marca o marche

3 2 7 3 2 2 Tipo o tipi

3 2 7 3 3 Silenziatore di aspirazione, disegni , oppure

3 2 7 3 3 1 Marca o marche

3 2 7 3.3.2. Tipo o tipi.

3.2.8 Sistema di scarico

3 2 8 1 Descrizione e disegni dell'impianto di scarico

3.2 9 Fasatura delle valvole o dati equivalenti

3 2 9 1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure dettagli sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi con riferimento ai punti morti

3.2 9 2 Campi di riferimento e/o di regolazione (')·

3.2 10 Lubrificante usato

3.2.10.1. Marca: ....

(') Cancellare la menzione inutile

3.2.10 2	Tipo
3 2.11.	Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
3 2 11 1.	Dispositivo per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni):
3 2 11 2.	Dispositivi supplementari antinquinamento (se esistono e non sono trattati in altri titoli):
3 2 11.2 1	Convertitore catalitico: con/senza (¹)
3 2 11 2 1 1	Numero di elementi catalitici:
3.2 11 2 1 2	Dimensioni e forma dei convertitori catalitici (volume, ecc): .. . .
3 2 11.2 1 3	Tipo di azione catalitica:
3 2 11.2 1.4	Contenuto totale di metallo nobile:
3 2 11.2.1 5	Percentuale di metallo nobile: ....
3 2 11.2.1 6	Substrato (struttura e materiale) ....
3 2.11 2 1 7.	Densità dele celle. ....
3 2 11 2 1 8.	Tipo di rivestimento dell'elemento o degli elementi catalitici:
3 2.11.2 1 9	Ubicazione del convertitore catalitico (posizione e quote rispetto al condotto di scarico):
3.2.11.2.1.10	Sonda dell'ossigeno: tipo ....
3.2 11 2 1.10.1.	Posizione della sonda dell'ossigeno: ....
3 2.11.2.1 10 2.	Intervallo di regolazione della sonda dell'ossigeno: ....
3 2 11 2 2	Iniezione di aria: sì/no (¹)
3 2 11 2 2 1.	Tipo (pulsair, pompa a aria, ecc.): . . ..
3 2 11 2 3	Ricircolazione del gas di scarico (EGR): sì/no (¹)
3 2 11 2 3 1	Caratteristiche (flusso, ecc). ....
3 2 11 2.4	Sistemi di controllo delle emissioni per evaporazione descrizione completa e dettagliata dei dispositivi e della loro regolazione
	Schema del sistema di controllo delle emissioni per evaporazione
	Disegno della cartuccia di carbone attivo
	Disegno del serbatoio di carburante con indicazione del volume e del materiale
3.2 11.2.5.	Filtro per particolato: con/senza (¹)
3.2.11.2.5.1.	Dimensioni e forma del filtro per particolato (volume)
3.2 11.2.5.2	Tipo del filtro per particolato e sua concezione
3.2.11.2.5.3.	Ubicazione del filtro per particolato (posizione e distanza di riferimento rispetto alla sezione di scarico)

(¹) Cancellare la menzione inutile.

3.2.11.2.5.4 Sistema/metodo di rigenerazione, descrizione e disegno

3.2.11.2.6 Altri sistemi (descrizione e funzionamento)

4 TRASMISSIONE

4.1 Frizione (tipo)

4.1.1 Conversione massima della coppia

4.2 Scatola del cambio

4.2.1 Tipo

4.2.2. Posizione rispetto al motore

4.2.3 Sistema di comando

4.3 Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio	Rapporti al ponte	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo (¹)			
1			
2			
3			
4, 5, altri			
Minimo per cambio continuo			
Retromarcia			

(¹) Trasmissione cambio continuo

5 SOSPENSIONE

5.1 Pneumatici e ruote normalmente montati

5.1.1 Ripartizione dei pneumatici sugli assi e combinazioni ammesse per i pneumatici.

5.1.2. Gamma dimensionale di pneumatici . ...

5.1.3 Valori massimi superiori e inferiori della circonferenza di rotolamento

5.1.4 Pressione dei pneumatici raccomandata dal costruttore

6 CARROZZERIA

6.1 Numero di sedili: . . . .

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 7 dell'art. 12, della legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) è il seguente: «A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La direttiva CEE n. 91/441, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee n. L. 242 del 30 agosto 1991 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 4 novembre 1991, 2ª serie speciale.

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 7 dell'art. 12 della legge n. 21/1992 si veda in nota alle premesse.

— Per la direttiva n. 91/441 si veda in nota alle premesse.

93G0156

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 1992, n. 573.

Regolamento per l'attuazione dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di riforma delle procedure di avviamento al lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 3, della predetta legge nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 25;

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 ed, in particolare, gli articoli 5, 9, 17, 23, 25 e 29;

Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, comma 3-*bis*;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 10;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la nota n. 1247/mc 223/25 del 1° agosto 1992 con la quale è stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dal citato art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Assunzioni soggette all'onere della riserva

1. Tutte le assunzioni, anche a tempo determinato, che i datori di lavoro non agricoli sono tenuti ad effettuare per il tramite dei competenti organi di collocamento ai sensi dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle assunzioni obbligatorie, concorrono a formare la base per il calcolo dell'aliquota della riserva di cui all'art. 25, comma 1 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Assolvimento dell'onere

1. Sono tenuti ad assumere lavoratori riservatari i datori di lavoro che all'atto di ciascuna assunzione occupino più di dieci dipendenti.

2. L'onere di asssumere i lavoratori riservatari, deve essere assolto allorquando la quota di riserva, calcolata sul numero delle assunzioni, raggiunge l'unità.

3. La facoltà di richiesta nominativa può essere esercitata, per ulteriori assunzioni di lavoratori non appartenenti a categorie riservatarie, alla condizione che l'onere di cui all'art. 1 sia assolto.

4. Alle assunzioni a tempo determinato si applicano i criteri sopra-indicati, intendendosi assolto l'onere quando la durata del rapporto di lavoro dei soggetti riservatari sia mediamente pari a quella degli altri lavoratori assunti a tempo determinato.

Art. 3.

Richiesta di assunzione

1. Allo scopo di assicurare l'assolvimento dell'onere posto dall'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro in ogni richiesta di assunzione dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre ai dati identificativi propri e a quelli anagrafici del lavoratore da assumere:

a) la qualifica professionale, le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere e il livello di inquadramento;

b) il luogo dell'attività lavorativa;

c) il contratto collettivo di lavoro applicato, ovvero il trattamento economico e normativo offerto;

d) se nei dodici mesi precedenti vi sono stati o meno dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzioni di personale, indicandone, in caso affermativo, i nominativi e la qualifica;

e) se è rispettato il diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 3-*bis*, della legge 19 dicembre 1984, n. 863;

f) qualora occupi più di dieci dipedenti, il numero complessivo delle assunzioni effettuate con superamento del periodo di prova presso proprie sedi nell'ambito territoriale di competenza della sezione circoscrizionale dalla data di entrata in vigore della legge n. 223/1991, specificando quelle relative ai soggetti riservatari e distinguendo quelle a tempo indeterminato, quelle a tempo determinato e quelle a tempo parziale;

g) se l'assunzione per la quale è richiesto l'avviamento non è computabile, specificandone i motivi e, qualora essa si riferisca a qualifica appositamente individuata a tal fine dal contratto collettivo nazionale di categoria, gli estremi del relativo contratto;

h) l'impiego secondo quanto stabilito dal disposto di cui al comma 4 dell'art. 25, a non adibire il lavoratore a mansioni non equivalenti a quelle indicate nella richiesta di avviamento.

2. La sezione circoscrizionale competente rilascerà il nulla osta di avviamento con tempestività e comunque entro il termine di cui all'art. 15, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a condizione che la richiesta contenga tutte le dichiarazioni di cui al comma precedente.

Art. 4.

Mancato esercizio della facoltà di richiesta nominativa

1. Qualora il datore di lavoro ritenga di non avvalersi della facoltà di assunzione mediante richiesta nominativa, la sezione circoscrizionale avvia secondo graduatoria e nel rispetto delle quote di riserva i lavoratori dichiaratisi disponibili ed in possesso della qualifica e dei requisiti professionali richiesti.

2. Nel caso di avviamento, ai sensi del comma 1, di lavoratori aventi il diritto di precedenza previsto dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e di avviamento effettuato su richiesta nominativa nel rispetto di analogo diritto di precedenza riconosciuto da contratti ed accordi sindacali su delibera della Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 25 della medesima legge n. 56/1987, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva.

3. I lavoratori in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono iscritti nella prima classe a-*bis*, istituita dall'art. 8, comma 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 5.

Compiti degli organi periferici

1. Gli organi periferici, avvalendosi delle agenzie per l'impiego, promuovono, nei propri ambiti, opportune iniziative, anche in collaborazione con enti, istituzioni, organizzazioni sindacali e imprese, dirette a favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste del collocamento e, in particolare, dei riservatari; sarà altresì fornita agli interessati ogni utile informazione sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro e sul relativo andamento previsionale, allo scopo di favorirne l'inserimento in attività lavorative corrispondenti alle attitudini professionali e alle loro propensioni.

2. I datori di lavoro possono chiedere ai servizi per l'impiego la consulenza e l'assistenza necessarie per l'esercizio della facoltà di richiesta nominativa, che deve essere fornita anche mediante selezione preliminare dei lavoratori disponibili in possesso dei requisiti professionali richiesti. In relazione alle specifiche esigenze rappresentate, saranno fornite informazioni sulle reali e corrispodenti disponibilità di manodopera.

3. Gli uffici e le agenzie per l'impiego sono tenuti ad operare in stretto raccordo con gli organi collegiali istituiti ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai fini della predisposizione e concreta attuazione delle iniziative di competenza per il sostegno dell'occupazione, con specifico riguardo al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo delle categorie ritenute particolarmente svantaggiate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 25 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è così formulato:

«Art. 25 (*Riforma della procedure di avviamento al lavoro*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni con termini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;

c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera *b)* del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.

7. Le delibere di cui al comma 5, lettera *c)*, ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate alla commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'art. 6, comma 1.

12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. È obrogata ogni disposizione contraria».

Note alle premesse:

— Per la legge n. 223/1991 ed in particolare l'art. 25, comma 3, vedi la nota al titolo.

— La legge n. 264/1949 reca: «Provvedimenti in materia di assistenza di lavoratori involontariamente disoccupati».

— Gli articoli 5, 9, 17, 23, 25 e 29 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) sono così formulati:

«Art. 5 (*Compiti delle commissioni regionali per l'impiego*). — 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;

e) possono stabilire, in deroga all'art. 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;

g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore,

h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni».

«Art. 9 (*Obblighi di informazione a carico delle imprese*) — 1 La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'art 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2 I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente

3 Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione

4 Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati

5 Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato e consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime.

6 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attività dell'ispettorato del lavoro in materia»

«Art 17 (*Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego*) — 1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile

2 La convenzione puo anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

3 La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'art 22 della legge 21 dicembre 1978, n 845»

«Art 23 (*Disposizioni in materia di contratto a termine*) — 1 L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato

2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

3 Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo

4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento»

«Art 25 (*Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego*). — 1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata dalle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera»

Art 29 (*Disciplina speciale per le province autonome di Trento e Bolzano*) — 1 Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n 670, e delle relative norme di attuazione

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione

4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

— L'art. 5, comma 3-*bis*, della legge n. 863/1984 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 recante misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali) così recita: «3-*bis*. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale».

— L'art. 8, comma 10, della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) inserisce la lettera *a*-bis) all'art. 10, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, così formulata: «*a*-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione alla Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— L'art. 11 della citata legge n. 264/1949 (v. in nota alle premesse) così recita:

«Art. 11. — È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli uffici autorizzati.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;

2) il personale avente funzioni direttive;

3) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;

4) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;

6) i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.

La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'ufficio di collocamento della zona».

— Per l'art. 25, commi 1 e 6, della legge n. 223/1991, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 3:

Per l'art. 25, della legge n. 223/1991 si veda in nota al titolo e per l'art. 5, comma 3-*bis*, della legge n. 863/1984, si veda in nota alle premesse.

L'art. 15, (Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione), comma 2, della legge n. 56/1987, già citata, così recita: «La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 23, comma 2, e l'art. 25 della legge n. 56/1987 si veda in nota alle premesse.

— L'art. 6 della citata legge n. 223/1991 così recita:

«Art. 6 (*Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego*). — 1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli artt. 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.

2. La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:

a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;

b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

c) promuove le iniziative di cui al comma 4;

d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.

3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-*bis* non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.

5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

— Per l'art. 8, comma 10, della legge n. 407/1990 si veda in nota alle premesse.

93G0157

DECRETO 20 marzo 1993.

Sostituzione dei liquidatori della «Società cooperativa edile Lazzaro Spallanzani» a responsabilità limitata, in Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale in data 5 luglio 1984 con il quale l'assemblea straordinaria della «Società cooperativa edile Lazzaro Spallanzani» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia, ha deliberato lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con contestuale nomina di due liquidatori nelle persone dei signori Lumetti Clinio e Severi Ivo;

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 21 aprile 1989 nei confronti della suddetta società cooperativa in liquidazine dalle quali si rilevano numerose irregolarità, fra l'altro:

mancato deposito di bilanci 1987-88;

mancata vidimazione dei libri sociali;

mancato rinnovo del collegio sindacale;

completa stasi della procedura liquidatoria;

Tenuto conto che la sopra menzionata cooperativa, nonostante la diffida ministeriale in data 30 settembre 1989 non ha provveduto ad eliminare le irregolarità riscontrate;

Considerato che l'ispettore, a conclusione dell'accertamento ispettivo, conseguente alla precitata diffida, ha proposto la sostituzione degli attuali liquidatori;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta 29 novembre 1991;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione dei suddetti liquidatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

I signori Lumetti Clinio e Severi Ivo sono revocati dall'incarico di liquidatori della «Società cooperativa edile Lazzaro Spallanzani» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia, costituita in data 22 maggio 1968 per rogito notaio Luigi Alpi, già posta in liquidazione *ex* art. 2448 del codice civile dal 5 luglio 1984, ed in sostituzione è nominato liquidatore della stessa il dott. Luigi Leoni, residente in via Secchi, 4, Scandiano.

Roma, 20 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2078

DECRETO 20 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Moda-Coop - Società cooperativa a r.l.», in Tribano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 25 settembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Moda-Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tribano (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Moda-Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tribano (Padova), costituita per rogito notaio Giorgio Fassanelli, repertorio n. 5699 in data 5 febbraio 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Giuseppina Crescenti, residente in Padova, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2080

DECRETO 23 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.L.Bi.V. - Cooperativa editrice libraria tra le biblioteche venete - Soc. coop.va a r.l.», in Castelfranco Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 novembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.E.L.Bi.V. - Cooperativa editrice libraria tra le biblioteche venete - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.L.Bi.V. - Cooperativa editrice libraria tra le biblioteche venete - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito notaio Silvani Girardi, repertorio n. 33020 in data 1° febbraio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Francesco Gioffrè, residente in via Toniolo, 1, 31100 Treviso, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2079

DECRETO 23 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CoCEdL a r.l. - Consorzio cooperative edilizie della Liguria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 dicembre 1992 con la quale il tribunale di Savona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «CoCEdL a r.l. «Consorzio cooperative edilizie della Liguria - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Consorzio cooperative edilizie del savonese», con sede in Savona;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «CoCEdL a r.l. - Consorzio cooperative edilizie della Liguria - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Consorzio cooperative edilizie del savonese», con sede in Savona, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Battista Gambetta in data 9 luglio 1973, repertorio n. 19367, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Claudia Pasqualini Salsa, residente in piazza Saffi, 2, Savona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2081

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 43 del predetto decreto legislativo il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Fondazione, rispettivamente in data 23 dicembre 1992 e 22 gennaio 1993, concernenti le modifiche degli articoli 8 e 27 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8 e 27 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 8.

(Omissis).

(Comma 7). Inoltre possono essere dichiarati decaduti dall'assemblea dei soci coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in assemblea per tre adunanze consecutive.

(Omissis).

Art. 27

(Omissis)

(Comma 2) Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, accompagnato da una propria relazione e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, da convocare entro il termine stabilito dal precedente art. 11, lettera *a)*.

(Comma 3) Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio dei revisori sul rendiconto presentato dal direttore, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, da convocare entro il termine stabilito dal precedente art. 11, lettera *b)*.

(Omissis)

93A2077

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 ottobre 1992

Proroga dei termini per la realizzazione di investimenti agevolati ai sensi del regolamento CEE 24 giugno 1988, n. 2052, a favore delle piccole e medie imprese ubicate in zone colpite da fenomeni di declino industriale (obiettivo 2).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1991 e la circolare applicativa del 6 agosto 1991, concernenti l'attuazione del regolamento CEE 24 giugno 1988, n. 2052, a favore delle piccole e medie imprese ubicate in zone colpite da fenomeni di declino industriale (obiettivo 2);

Visto in particolare l'art. 3, quarto comma, del predetto decreto ministeriale che prevede il termine del 30 settembre 1992 per la realizzazione degli investimenti agevolati ai sensi del decreto medesimo;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha fissato il termine del 31 dicembre 1993 per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi della normativa sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli investimenti agevolati ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1991, concernente l'attuazione del regolamento CEE n. 2052/88, devono essere realizzati entro il 30 giugno 1993.

2. Le domande di liquidazione a saldo, o in unica soluzione, dei contributi concessi devono essere trasmesse, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 luglio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1992

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1993
Registro n. 2 Industria, foglio n. 313

93A2082

DECRETO 31 marzo 1993.

Nomina dei commissari del Gruppo Flotta Lauro in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto - società di navigazione, Eraclide - armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, la S.r.l. Lauro Lines, la S.n.c. Lauro Achille ed altri - gestione motonave Achille Lauro, la S.n.c. Achille Lauro ed altri - gestione motonave Angelina Lauro, la società di fatto Achille Lauro ed altri - gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), e l'impresa individuale Achille Lauro, ed è stato nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° luglio 1982, con cui è stato nominato commissario delle predette imprese l'avv. Giuseppe Batini, in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, dimissionario;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983 e 14 giugno 1983 con cui sono state poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.r.l. SNEG, la S.p.a. Co.Gra.Mc., la S.r.l. Marine Trading Services e la S.p.a. Lauro Transoceanica Line Service, ed è stato nominato commissario l'avv. Giuseppe Batini;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 giugno 1983, con cui è stato nominato commissario delle predette imprese l'avv. Flavio De Luca, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Batini, dimissionario;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 luglio 1985, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. La Riviera, ed è stato nominato commissario l'avv. Flavio De Luca;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 16 luglio 1986 con il quale è disposto che ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, le predette società con esclusione della S.r.l. Marine Trading Service e della S.p.a. Riviera, siano considerate come unico soggetto avente per denominazione sociale «Achille Lauro Lines S.r.l.» a far data dall'inizio della procedura e per tutta la sua durata.

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 agosto 1989, con il quale sono stati nominati commissari di tutte le predette imprese, oltre all'avv. Flavio De Luca, l'avv. Valeria Marsiglia e l'avv. Paolo Vaiano;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 dicembre 1989, con il quale è stato nominato commissario il prof. Mario Sica in sostituzione dell'avv. Paolo Vaiano, dimissionario;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 gennaio 1990, con il quale è stato nominato commissario l'avv. Giuseppe Angeloni in sostituzione dell'avv. Flavio De Luca, dimissionario;

Viste le dimissioni rassegnate dai commissari in data 8 settembre 1992;

Vista la nota in data 1° febbraio 1993 con la quale i commissari avv. Giuseppe Angeloni e avv. Valeria Marsiglia hanno dichiarato la propria disponibilità a permanere nell'incarico;

Ritenuto pertanto opportuno confermare nell'incarico commissariale l'avv. Giuseppe Angeloni e l'avv. Valeria Marsiglia, procedendo alla nomina di un nuovo commissario in sostituzione del prof. Mario Sica;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Flotta Lauro, citate nelle premesse, oltre all'avv. Giuseppe Angeloni e all'avv. Valeria Marsiglia è nominato commissario il prof. Bruno Del Maro, nato a Roma il 20 luglio 1935, in sostituzione del prof. Mario Sica.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A2083

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 marzo 1993

Autorizzazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in data 8 novembre 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 30 settembre 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993,

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico,

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il blocco operatorio ubicato al piano terra del padiglione Pio XII dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bergami prof. Franco, primario chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Caione dott. Paolo, aiuto chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Fabbrini dott. Giorgio, aiuto chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

De Gennaro dott. Mario, aiuto chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Capozza dott. Nicola, assistente chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Bagolan dott. Pietro, assistente chirurgo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

p. *Il Ministro* AZZOLINI

93A2084

DECRETO 23 marzo 1993

Autorizzazione all'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 10/E di Firenze in data 2 novembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze,

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 30 settembre 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la camera operatoria grande sita al terzo piano dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Campana prof. Giuseppe, primario oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Laverone dott. Ferruccio, aiuto oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Baldanzini dott. Marco, aiuto oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Ambrosini dott. Genuino, aiuto oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Molinara dott. Angelo, aiuto oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Laganà dott. Giovanni, aiuto oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Cervo dott. Giuseppe, aiuto oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

De Bartolo dott.ssa Irene, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Impavidi dott. Roberto, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Falco dott. Leonardo, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Panio dott. Giovanni Battista, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Pettenello dott. Claudio, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze;

Porciatti dott. Augusto, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 10/E di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2085

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1993), **coordinato con la legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1993), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, comma da 2 a 10) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(a)*, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il

terzo anno successivo, a pena di decadenza I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

2-bis. *Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202* ***(b)****, è abrogato.*

2-ter. *I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia.*

3 La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ***(c)***, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20 000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20 000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7885 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n 359 ***(d)***.

5-bis. *La sospensione prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498* ***(e)****, si applica sino al 30 settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli oneri di Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1° gennaio 1995*

6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ***(f)***, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'I.S T.A.T., ovvero secondo i dati dell'U N C.E M per le comunità montane

7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ***(g)***, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990. *Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993.*

(a) Il comma 7 dell'art. 6 del D L. n. 511 1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), come modificato dall'art. 18, comma 5, del D L 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, così recita: «7. Le addizioni relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici [trattasi delle imprese non distributrici di energia elettrica che hanno presentato dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla data del 30 luglio 1988, *n d r.*], sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministero dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI *In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5»*

Si riporta il comma 5 dello stesso articolo sopra richiamato. «5 Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt»

(b) Il testo dell'art. 14 del D L n 151 1991, concernente provvedimenti urgenti per la finanza pubblica, come modificato dal presente articolo, è il seguente

«Art 14 — [1 La Cassa depositi e prestiti nella propria attività finanziaria adegua le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica, secondo le indicazioni, le modalità e i tempi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio]

2 Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sarà data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'art. 1, commi 2 e 2-*ter*, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n 80

3 I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno

4 Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalità per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3»

(c) La legge n 412 1991 reca· «Disposizioni in materia di finanza pubblica» Si trascrive il testo dell'intero art 18 di detto decreto

«Art 18 *(Attività della Cassa depositi e prestiti).* — 1. Le disposizioni dell'art 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 [v. nota precedente, *n d r*], sono prorogate per il 1992

2 Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria»

(*d*) Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [11 luglio 1992, *n.d.r.*] e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti».

(*e*) Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) prevede che: «La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonché ai mutui di cui all'art. 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993».

Per il testo delle disposizioni sopracitate si veda nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993 in cui è ripubblicato il testo della legge n. 498/1992 corredato delle relative note.

(*f*) La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La relativa tabella *A*, da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989), elenca gli enti e gli organismi pubblici che vi sono soggetti.

(*g*) Per il testo dell'intero art. 25 del D.L. n. 66/1989 si veda la nota (*c*) all'art. 3.

Art. 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992 **(*a*)**. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale.

4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991 **(*b*)**.

5-bis. *All'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* **(*c*)**, *è aggiunto il seguente comma:*

«4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 **(*d*)**».

(*a*) Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) prevede che: «I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati».

L'art. 2 del D.L. n. 289/1992 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (sostituito prima dal D.L. 20 luglio 1992, n. 342 poi dal D.L. 18 settembre 1992, n. 382, quindi dal D.L. 19 novembre 1992, n. 440, anch'essi non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, e infine dal decreto qui pubblicato), era così formulato:

«Art. 2 (*Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane*). — 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992».

Il testo sopratrascritto è stato riprodotto nell'art. 2 dei D.L. n. 342/1992, n. 382/1992, n. 440/1992, con identica formulazione, salvo l'inserimento di un comma fra il comma 2 e il comma 3 (che pertanto è divenuto comma 4), che tiene conto di quanto previsto dal comma 2 del D.L. n. 333/1992 [v. precedente nota ***(a)***], per il testo del comma aggiunto v. il comma 3 del presente articolo.

(b) I DD.MM. 19 ottobre 1991 e 10 settembre 1991 concernono rispettivamente, le modalità relative alle certificazioni del bilancio preventivo 1992 e del conto consuntivo 1990, delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

(c) Il D.Lgs. n. 504/1992 reca «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 29, come modificato dal presente articolo.

«Art. 29 *(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane).* — 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 [v. precedente nota ***(a)*** *n.d.r.*]. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, *un contributo pari a quello ordinario spettante per* il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 [v. precedente nota ***(a)*** *n.d.r.*]. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:

a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993.

4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4-bis. *L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142* [v. la nota ***(d)*** che segue, *n.d.r.*]».

(d) Il comma 1 dell'art. 59 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) ha previsto che i consigli comunali e provinciali deliberassero lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (13 giugno 1990).

Art. 3.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988 ***(a)***, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ***(b)***, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 ***(b)***.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ***(c)***.

5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988 ***(a)***, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 ***(c)***, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 1989 *(c)*, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 *(b)*, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 1989 *(c)*, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 415 del 1989 *(b)*, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 415 del 1989 *(b)*;

e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera *d)*.

6. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

(a) Per il testo del comma 7 dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) Si trascrive, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 2, comma 1-*bis*. — Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera *f)*, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformità al comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 [v. successiva nota *(c)* al presente articolo, *n.d.r.*], resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza».

«Art. 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*. — 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* [trattasi del fondo perequativo per la finanza locale, *n.d.r.*], il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre quote:

a) (*omissis*);

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT».

«Art. 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*. — 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* [trattasi del fondo perequativo per la finanza locale, *n.d.r.*], il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, un contributo distinto in tre quote:

a) (*omissis*);

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. Il procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 18 [v. successiva nota *(c)* al presente articolo, *n.d.r.*] del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

(c) Si trascive, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 12, comma 1-*bis*. — Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera *e)* del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo periodo. La somma messa a disposizione

potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza».

«Art. 18 *(Fondo perequativo per i comuni)*. - 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinati in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni, costituito con la riduzione operata a norma dell'art. 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera *b)* e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera *c)*.

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 [v. nota *(a)* all'art. 1, *n.d.r.*], è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b)* del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c)* dello stesso comma 1.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'art. 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

5. *(Omissis)*».

«Art. 25 [come modificato dall'art. 4, comma 13, e dall'art. 23, comma 4, del presente decreto] *(Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi)*. — 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

3) le entrate *una tantum;*

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b)* del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta

nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente *all'importo totalmente ammortizzabile con il* contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. *(Abrogato)*.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo».

Si veda anche quanto dispone l'art. 21, comma 7, del decreto qui pubblicato.

Art. 4.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 ***(a)***;

b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante, la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 36 000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 21;

c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno già estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1 743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1 999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 **(b)**, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6 del 1991 **(a)**, ai sensi dell'articolo 21,

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 484 per abitante, la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

2 Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3 Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 **(c)**, ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n 403 **(d)**.

4 I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n 310 del 1990 **(d)**, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di novembre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 **(e)**, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989 **(e)**, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore

5. Il termine del 28 febbraio 1992, fissato dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 **(a)**, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è stabilito al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989 **(e)**, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 **(b)**, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989 **(e)**, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 **(b)** sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25 **(b)**, all'articolo 13 del decreto-legge n 6 del 1991 **(a)** ed all'articolo 21.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 **(a)** è sostituito dal seguente. «Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superfice dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani »

10. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 *(f)*, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni per l'anno 1992 *e di lire 75.000 milioni per l'anno 1993*. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 *(g)*, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge *(g)* e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896 *(h)*, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 *(i)*, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 *(b)*, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 *(b)*, le parole: «alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo totalmente ammortizzabile con il».

14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 *(e)*, sono aggiunti i seguenti periodi: *«Per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio adottano, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto.* Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione.».

15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992 *(l)*. *La sospensione non si applica altresì per i mutui autorizzati con la legge 23 dicembre 1992, n. 505* *(m)*, *a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981.*

15-bis. *Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120* *(n)*, *mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere redistribuite dalla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

(a) Il testo dell'art. 5 (come modificato dal presente articolo) e dell'art. 13 del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) è il seguente:

«Art. 5 *(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane)*. — 1. A valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1991 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1989.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, quelli di cui al comma 3 e quelli di cui all'art. 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del *31 marzo 1992*, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1991, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

4-*bis*. Tra i settori prioritari di intervento da individuare a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono comprese le opere di estensione della rete di metanizzazione nei territori dei comuni montani non collegati.

5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. *Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.*

6. Per i mutui di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989, che per mancanza di copertura nel fondo investimenti sono ripartiti in più esercizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un unico mutuo per l'intero importo, disponendone l'ammortamento, per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale, prevista nel decreto del Ministro dell'interno».

«Art. 13 *(Interpretazione autentica)*. — 1. La mobilità del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, art. 25, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, è da intendersi obbligatoria e deve essere disposta entro novanta giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Per i piani di risanamento già approvati la mobilità deve essere disposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli di cui sopra, ad esclusione dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977, di seguito riportato, si vedano le note che seguono.

L'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), come sostituito dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 1. — Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo art. 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi».

(b) Per il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 3.

(c) Il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) è il seguente:

«1. A valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'art. 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e nell'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) alle amministrazioni provinciali per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante, la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante e lire 7.930 per quelli che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni; lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante, la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM).

1-*bis*. *(Omissis)*.

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20».

(d) Il comma 2-*bis* dell'art. 5 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) prevede che: «Il comma 2 dell'art. 12 [v. nota precedente, *n.d.r.*] del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate».

(e) L'art. 4 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dall'art. 5 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 4. — 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.

3. Per l'anno 1989 la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi.

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5,6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione.

6-7. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.

9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunità montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni. *Per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio adottano, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese.*

10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

11. *(Soppresso dall'art. 5 del D.L. n. 310/1990).*

12. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

12-*bis*. Per le prestazioni rese da professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate si vedano le note al testo del D.L. n. 65/1989, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1989.

(f) La legge n. 93/1981 reca: «Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna».

(g) L'art. 10 della legge n. 308/1982 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), abrogato dall'art. 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, era così formulato:

«Art. 10 *(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore).* — È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'art. 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

È altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione».

(h) La legge n 896/1986 reca «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»

(i) Il testo dell'art 11 della legge n 10/1991 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) è il seguente

«Art. 11 (*Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate*). — 1 Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n 1643, modificato dall'art 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all art 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14

2 Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime

a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici

b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza

3 Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale di consorzi e forme associative di impresa.

4 Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'art. 6.

5 La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo

6 L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore

7 La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti

8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»

Per il testo delle disposizioni sopra richiamate consultare il testo della legge n 10/1991 e relative note, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 13 del 16 gennaio 1991

(l) Per il testo del comma 1 dell art 1 del D L n 333/1992 si veda la nota *(d)* all'art 1

(m) La legge n 505/1992 reca «Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali»

(n) Il comma 7 dell'art 6 del D L n 8/1987 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità) prevede che. «Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare la potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica»

Art. 4-*bis*.

Contributi per interventi di riassetto territoriale

1. *Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese.*

2. *All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiante e, quanto a lire 5.000 milioni per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente.*

Art. 5.

Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«*4-bis*. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ***(b)***, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ***(c)***, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.».

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 151 del 1991 ***(a)***, come sostituito dal comma 1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 18.

(a) Il testo dell'art 12 del D.L. n. 151/1991 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), come modificato dal presente articolo, è il seguente

«Art 12 — 1. I soggetti obbligati per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta, della perdita o del reddito di impresa e di arti e professioni dichiarato o definitivamente accertato per il medesimo anno ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche.

2 I soggetti che intendono avvalersi della disposizione recata dal comma 1, devono presentare, anche a mezzo raccomandata postale, al comune competente, nel mese di ottobre 1991, apposita denuncia, non revocabile, provvedendo alla liquidazione ed al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1989, determinata secondo i criteri e le modalità stabiliti per l'anno 1990 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dall'art 6 del decreto- legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni, e la misura della imposta è determinata sulla base della deliberazione adottata dal consiglio comunale per l'anno 1990 Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonché della determinazione degli interessi e delle sanzioni si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma

3 Se l'ammontare dell'imposta determinata ai sensi di quanto previsto nel comma 2 è inferiore all'ammontare delle somme versate per l'anno 1989 per effetto dell'applicazione dei criteri stabiliti dal decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n 144, il contribuente, previa compensazione fino a concorrenza del minore importo, ha diritto alla restituzione dell'eccedenza, maggiorata degli interessi, formulandone richiesta nella stessa denuncia Per le somme richieste in restituzione il comune emette avviso di liquidazione comunicato al contribuente entro i sei mesi successivi al ricevimento della denuncia, con la indicazione anche dei relativi interessi decorrenti dalla data di ricevimento della denuncia fino a quella di emissione dell'avviso stesso

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di giorni novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato il modello della denuncia di cui al comma 2 e sono determinati i documenti che ad essa devono essere allegati, nonche le modalita di presentazione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il predetto termine, e approvato il modello per il versamento dell'imposta

4-bis. *Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'art 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazione dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'art 8, comma 1, lettere* b) *e* c), *del decreto-legge 28 dicembre 1989, n 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990»*

Per il testo delle disposizioni richiamate nel comma 2 dell'articolo soprariportato si veda nelle note al testo del D L. n 151/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1991, per le disposizioni richiamate nel comma 4-*bis* dello stesso articolo si veda nelle note che seguono

(b) Per il testo dell'art 6 del D L n 66/1989 si veda la nota ***(a)*** all'art. 6.

(c) Per il testo dell'art 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del D L n 415 1989 si veda nota ***(b)*** all'art. 3.

Art. 6.

Finanziamento degli espropri

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991 ***(a)***, sono estese ai consorzi fra enti locali e si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458 ***(b)***, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro *la data di entrata in vigore del presente decreto,* i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 ***(c)***, e 28 gennaio 1977, n. 10 ***(d)***, nonché quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12-*bis* del citato decreto-legge n. 6 del 1991 ***(e)***, per le maggiori somme, *anche a titolo di risarcimento danni per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria,* comunque derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato,

b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria;

c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n 10 ***(c)***, *o*

rideterminate ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 *(f)*, relative ad opere pubbliche *o di interesse pubblico.*

(a) L'art. 6 del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) è così formulato:

«Art. 6 *(Finanziamento degli espropri)*. — 1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'art. 12, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, i mutui di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificato dallo stesso art. 12, comma 4-*bis*, sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonché per le indennità definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989.

2-*bis*. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990, emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 4-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38».

Il soprarichiamato comma 4-*bis* dell'art. 12 del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni nonché disposizioni varie) aggiunge i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'art. 1 della legge n. 458/1988 [si veda al riguardo la successiva nota *(b)*].

Per l'argomento delle leggi n. 865/1971 e n. 10/1977 sopracitate si vedano, rispettivamente, le note *(c)* e *(d)* che seguono.

Il comma 8 dell'art. 24 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), riportato peraltro integralmente nella nota *(a)* all'art. 21, prevede che: «Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1 [trattasi delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, *n.d.r.*], relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 [per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 si veda in calce alla nota *(a)* dell'art. 4, *n.d.r.*]».

La circolare 4 aprile 1990, n. 1174, recante: «Istruzioni per l'accesso ai mutui di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificata dall'art. 12, comma 4-*bis*, della legge 28 febbraio 1990, n. 38. Maggiori oneri per acquisizione aree», richiamata anch'essa nell'art. 6 del D.L. n. 6/1991 sopratrascritto, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1990.

(b) La legge n. 458/1988 reca: «Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio». Si ritiene utile riportare il testo dei primi quattro commi dell'art. 1 di detta legge, come modificato dall'art. 12 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38:

«Art. 1. — 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato.

1-bis. *I maggiori oneri ammissibili a mutuo ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:*

a) *da stime definitive, e non impugnate, della commissione provinciale espropriazioni;*

b) *da transizioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;*

c) *da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità, di risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;*

d) *da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati, anche successivamente;*

e) *da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;*

f) *da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385.*

1-ter. *Le disposizioni di cui al comma* 1-bis *si intendono estese alle amministrazioni provinciali.*

1-quater. *Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144* [v. in calce alla nota precedente, *n.d.r.*]».

Con circolare della Cassa depositi e prestiti 4 aprile 1990, n. 1174, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1990, sono state dettate le istruzioni per l'accesso ai mutui di cui sopra.

(c) La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata». Si trascrive il testo del relativo art. 15, come sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

«Art. 15. — Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica dell'espropriante.

L'espropriazione comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 10».

(d) La legge n. 10/1977 reca: «Norme per la edificabilità dei suoli».

(e) L'art. 12-*bis* del D.L. n. 6/1991, già citato nella precedente nota *(a)*, così recita:

«Art. 12-*bis* *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)*. — 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.

2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 [v. nota *(a)* all'art. 21, *n.d.r.*], per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 [recante l'ordinamento delle autonomie locali ed entrata in vigore il 13 giugno 1990, *n.d.r.*]. La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.

3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;

c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.

5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 [v. nota *(a)* all'art. 21, *n.d.r.*].

6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'art. 24 ed al comma 10 dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 [v. rispettivamente nota *(a)* all'art. 21 e nota *(c)* all'art. 3, *n.d.r.*], a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 [v. nota *(a)* all'art. 21, *n.d.r.*].

7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 [v. nota *(a)* all'art. 21, *n.d.r.*]. Il termine stabilito nel citato art. 1-*bis* per la deliberazione del conto consuntivo è fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale è fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione».

(f) Il D.L. n. 333/1992 reca: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica». Si trascrive il testo del relativo art. 5-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione (per le disposizioni ivi richiamate si veda nel testo coordinato di detto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992):

«Art. 5-*bis*. — 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.

3. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al tiolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per l'individuazione dell'edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 7.

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«2. *Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.* Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette *alienazioni*.».

(a) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3 (*Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali*). — 1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

1-*bis*. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazione di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.

2. *Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.*

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità».

Gli articoli 24 e 25 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) soprarichiamati si riferiscono rispettivamente al riconoscimento e copertura dei debiti fuori bilancio ed al piano di risanamento finanziario degli enti locali dissestati [per il testo si vedano, rispettivamente, la nota *(a)* all'art. 21 e la nota *(c)* all'art. 3].

Art. 8.
Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali

1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 ***(a)***, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, *con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro nonché del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno* oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

(a) Si trascrive il testo dell'intero art. 4 della legge n. 816/1985 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali):

«Art. 4 (*Permessi*). — I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.

Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali.

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori: detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato».

Art. 8-*bis*.
Indennità di carica degli amministratori degli enti locali

1. *Sono da considerare legittime le delibere relative all'adeguamento dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali, assunte tra un censimento e l'altro, che facciano riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT.*

Art. 8-*ter*.
Interpretazione autentica

1. *Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816* ***(a)***, *sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna.*

(a) Il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 816/1985 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali) prevede che: «Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova».

Art. 9.
Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 ***(a)***. Le modalità della certificazione sono stabilite con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 23 ottobre 1992 ***(b)***, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992.

2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989 ***(a)***, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ***(c)***, in misura non superiore al costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ***(d)***.

(a) Si trascrive il testo dei primi quattro commi dell'art. 14 del D.L. n. 415/1989, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie:

«1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa. Per l'anno 1990 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989 ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio».

(b) Il D.M. 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992, reca «Modalità relative alle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1992 di province, comuni, comunità montane e consorzi».

(c) Il D.P.R. n. 285/1990 approva il regolamento di polizia mortuaria. Si trascrive il testo del relativo art. 16:

«Art. 16. — 1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

a) a pagamento secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità».

(d) Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: «Il comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza».

Art. 10.

Disposizioni fiscali e tariffarie

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ***(a)***, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. *Per ciascuno degli anni 1992 e 1993* i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni ***(b)***. *È stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993* il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281 ***(c)***, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ***(a)***.

4-bis. *Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158 ***(d)***, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II ***(e)***, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 ***(f)***.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 ***(d)*** ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ***(e)***, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990 *(f)*, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 *(d)* e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 *(e)*, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni *(g)*, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 *(h)*, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457 *(i)*, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 *(i)*, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni *(l)*, da un valore minimo *di L. 100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000;*

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da *a)* a *g)* del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

12-bis. *Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (m).*

12-ter. *Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni (n), all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in L. 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (o), è elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.*

12-quater. *I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di L. 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

(a) L'art. 273 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R.D. n. 1175/1931, come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 273 *(Tariffe)*. — Non oltre il *31 ottobre* di ciascun anno, i podestà [ora i consigli comunali, *n.d.r.*] stabiliscono, con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e, quando sia richiesta dal presente testo unico, all'approvazione od omologazione del Ministero delle finanze, la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa e contributo.

Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate dal Ministro delle finanze il quale può annullarle, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali».

L'art. 136 del medesimo testo unico, come sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 9 settembre 1937, n. 1769, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 1938, n. 20, ora abrogato dal presente articolo, così recitava:

«Art. 136 *(Piastrina metallica)*. — I possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della piastrina prescritta da applicarsi al collare. La piastrina è consegnata dall'ufficio comunale all'atto della denuncia di cui all'art. 134. I possessori o detentori di cani già iscritti a ruolo devono curare il ritiro, presso l'ufficio predetto, della piastrina per l'anno successivo, entro il mese di dicembre di ogni anno.

Le caratteristiche ed il costo delle piastrine, che devono essere differenti per ciascuna categoria di cani, sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, entro il mese di luglio di ciascun anno, per l'esercizio successivo.

Alla vendita abusiva e alla contraffazione delle piastrine è applicabile il disposto dell'articolo 223».

(b) Si riporta il testo della tabella allegata al D.L. n. 332/1989 (Misure fiscali urgenti), sostitutiva di quella allegata al D.L. n. 66/1989, come integrata dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 90/1990:

«TABELLA DELLE MISURE ANNUE DI BASE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI
(in lire)

(prevista dagli articoli 1 e 3)

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE						
	fino a 25 mq	fino a 50 mq	fino a 100 mq	fino a 200 mq	fino a 500 mq	fino a 4.000 mq	fino a 10.000 mq
I) Di agricoltura, foreste, caccia e pesca; di produzioni di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	135.000	210.000	315.000	480.000	675.000	1.050.000	1.800.000
II) *Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere*	150.000	225.000	345.000	510.000	765.000	1.170.000	1.950.000
III) Industriali	165.000	240.000	390.000	570.000	825.000	1.275.000	2.100.000
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	195.000	285.000	435.000	645.000	915.000	1.380.000	2.250.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar	210.000	315.000	510.000	780.000	990.000	1.485.000	2.400.000
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	225.000	345.000	555.000	840.000	1.065.000	1.605.000	2.700.000
VII) Di altro commercio al minuto	255.000	390.000	630.000	930.000	1.140.000	1.725.000	2.850.000
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	270.000	435.000	675.000	1.020.000	1.185.000	1.845.000	3.000.000
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari	300.000	510.000	795.000	1.095.000	1.290.000	1.965.000	3.150.000
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	315.000	555.000	855.000	1.185.000	1.395.000	2.130.000	3.300.000

Oltre 10.000 mq si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata di L. 750.000.».

(c) La legge n. 281/1991 è la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Si trascrive il testo del relativo art. 6, abrogato dal presente articolo:

«Art. 6 *(Imposte)*. — 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni».

(d) La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) prevede che:

«Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) *(omissis)*;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784: la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102».

(e) Il D.Lgs. n. 398/1990 reca: «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dall'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione». Il capo II disciplina l'addizionale regionale all'imposta consumo sul gas metano usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti. Il comma 2 dell'art. 9 (incluso nel capo II) così recita: «A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa».

(f) Il comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 261/1990 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato) prevede che: «È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo di gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica, negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa».

(g) Il secondo comma dell'art. 18 della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come sostituito dall'art. 7-*bis* del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, prevede che: «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati».

(h) Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) è il seguente:

«Art. 7. — Fatte salve le norme di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell'art. 48 della legge medesima.

Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497:

a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;

c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Per gli interventi di cui al comma precedente, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 8 del presente decreto».

Per la lettera *b)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 v. qui appresso la nota che segue. Le opere di recupero abitativo di cui alla lettera *c)* sono gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, vale a dire gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

(i) La legge n. 457/1978 reca: «Norme per l'edilizia residenziale». Si trascrive il testo del relativo art. 30 (come modificato dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), nonché dell'art. 31, primo comma, lettera *b)*:

«Art. 30 *(Piani di recupero di iniziativa dei privati)*. — I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piano di recupero.

In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'art. 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni [v. appresso la nota che segue, *n.d.r.*].

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62».

«Art. 31 *(Definizione degli interventi)*, primo comma, lettera *b)*. — Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) (omissis);

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso».

(l) Si trascrive il testo dell'art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

«Art. 28 (Lottizzazione di aree). — *Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'art. 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.*

Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale nonché la competenza suprintendenza.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.

Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.

Nei comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà [ora il consiglio comunale, *n.d.r.*] ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree».

(m) L'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) elenca le operazioni esenti dall'imposta, fra le quali (al n. 14) indica le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuato con qualsiasi mezzo.

(n) La legge n. 604/1962 reca modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali. La tabella *D* annessa alla legge riporta l'elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi).

(o) Il D.L. n. 55/1983 reca: «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983». Il comma 7, n. 5), del relativo art. 27 fissa in lire 1.000 il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre al diritto di segreteria, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità.

Art. 11.

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme *delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali* destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, *a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.*

1-bis. *Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali. Nelle more dell'emanazione ai sensi*

del comma 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali.

1-ter. *All'articolo* 1-bis *della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'articolo* 24-bis *del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440* ***(a)****, è aggiunto il seguente comma:*

«4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A *annessa alla presente legge».*

(a) La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. Si trascrive il testo dell'art. 1-*bis*, introdotto dall'art. 24-*bis* del D.L. n. 359/1987, come sopra modificato:

«Art. 1-*bis*. — 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'art. 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazioni nelle proprie scritture contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge.

4-bis. *Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella* A *annessa alla presente legge».*

Il capo III (articoli da 543 a 554) del titolo II (Dell'espropriazione forzata) del libro III (Del processo di esecuzione) del codice di procedura civile si occupa «Dell'espropriazione presso terzi». La dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c. riguarda di quali cose o di quali somme egli è debitore o si trova in possesso, quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Art. 12.

Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private.

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 ***(a)***, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 ***(b)***, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 ***(a)***, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983 ***(b)***, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ***(c)***, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947 ***(d)***, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 ***(a)*** e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340 ***(e)***. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947 ***(d)***, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera *l)*, del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 ***(f)***, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 ***(g)***, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ***(h)***.

11. *Per il 1992* il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di L. 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ***(i)***, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000.».

13. *(Soppresso dalla legge di conversione)*

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72 ***(l)***, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 ***(m)***, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557 ***(n)***, dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 ***(o)***, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 ***(o)***, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 ***(p)***.

20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742 ***(q)***, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ***(r)***, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

(a) Il testo degli articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 638/1972 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate) è il seguente:

«Art. 7 *(Entrate sostitutive delle aziende di soggiorno)*. — Per il biennio 1974-1975 sono attribuite annualmente alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973, per i seguenti tributi:

a) contributo speciale di cura;

b) contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli;

c) tassa di musica.

Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i tributi di cui al precedente comma, maggiorate del 5 per cento per il 1976 e di un ulteriore 5 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente».

«Art. 14 (*Erogazione provvisoria di somme*). - Dal 1° gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975».

· Il termine del 31 dicembre 1977 di cui sopra era stato prorogato, da ultimo, prima della proroga al 31 dicembre 1992 disposta dal presente articolo, al 31 dicembre 1991 dall'art. 11 del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

(b) La legge n. 217/1983 è la legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

(c) Il comma 18 dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: «Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere».

(d) Il D.P.R. n. 947/1985 approva il nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura avente sede in Roma.

(e) Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio) così recita: «2. È altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la situazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici».

(f) Si trascrive il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *l*), del R.D.L. n. 750/1924 sull'ordinamento delle camere di commercio e industria del Regno: «Le camere di commercio e industria hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle ad esse deferite da leggi e decreti speciali:

a)-i) (omissis);

l) possono riunirsi in congressi e costituire unioni temporanee e permanenti per esaminare, con riguardo agli interessi di più circoscrizioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali, o per svolgere iniziative ed attività in relazione ai loro scopi ed alle loro attribuzioni».

(g) L'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale) ha istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere. Se ne trascrive il testo, quale risulta a seguito della modifica apportata dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, il quale ne ha abrogato l'originario terzo comma:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

Gli importi sono stati via via elevati da provvedimenti successivi.

(h) L'art. 47 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R.D. n. 2011/1934, è così formulato:

«Art. 47. — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa [ora camere di commercio, *n.d.r.*] delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa [ora camere di commercio, *n.d.r.*] nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa [ora camere di commercio, *n.d.r.*] della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli uffici anzidetti [ora camere di commercio, *n.d.r.*] provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51».

(i) L'art. 29 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) dette disposizioni finanziarie in favore delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. In particolare i commi 3 e 4 determinano la misura del diritto annuale in favore delle predette camere di commercio, istituito con l'art. 34 del D.L. n. 786/1981 [si vede la precedente nota ***(g)***] e i soggetti tenuti al pagamento, il comma 5, nella stesura originaria, prevedeva il pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali, per ogni esercizio o unità locale, in luogo del diritto di cui ai commi 3 e 4, nel caso che la ditta, rappresentanza o ente avesse oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali. Come si evidenzia nella nuova formulazione del predetto comma 5, introdotta dal comma 12 del presente articolo, nei medesimi casi e per ogni esercizio o unità locale le ditte interessate saranno tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per le ditte medesime e comunque non superiore a L. 200.000, in aggiunta al diritto previsto dai commi 3 e 4.

(l) L'art. 1 della legge n. 72/1951 (Rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale) è così formulato:

«Art. 1. — Le camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alle aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui».

(m) La legge n. 274/1991 reca: «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di

previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi». Si trascrive il testo del comma 2 del relativo art. 5: «I dipendenti degli enti indicati dall'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette».

Gli enti di cui all'art. 21 della legge n. 315/1967 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) sono:
le camere di commercio, industria ed agricoltura;
gli istituti autonomi per le case popolari;
l'Ente nazionale italiano per il turismo;
gli enti provinciali per il turismo;
le comunità israelitiche;
gli istituti zooprofilattici;
gli enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione.

(n) Il testo dell'art. 3 della legge n. 557/1971 (Norme integrative della legge 23 febbraio 1968 n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3. — Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale è assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall'art. 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, è anticipato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione *e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato*».

(o) Il testo degli articoli 6 e 10 del D.L. n. 66/1989 già citato [si veda la nota *(c)* all'art. 3] è il seguente:

«Art. 6 [come modificato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal presente articolo] (Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie). — 1. *Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'art. 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'art. 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.*

2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 *per gli anni 1989, 1990, 1991* e *1992* sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'art. 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo le modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze [v. D.M. 10 agosto 1989 in *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1989, *n.d.r.*]. L'attribuzione delle somme predette e effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano».

«Art. 10 *(Soppressione dell'imposta di soggiorno)*. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni e integrazioni [recante modificazioni concernenti l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, di cura e turismo, *n.d.r.*].

2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988».

L'art. 11, comma 4, del D.L. n. 6/1991 ha prorogato le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo soprariportato per il solo anno 1991.

(p) Il testo dell'art. 12 della legge n. 259/1958 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria è il seguente:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

(q) Il comma 2 dell'art. 80 della legge n. 742/1986 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita) prevede che: «Restano altresì ferme le disposizioni contenute negli articoli 44, 46, 76, 77, 78 e 79 dello stesso testo unico, nonché ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle attività di cui alla tabella allegata, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime».

(r) Il secondo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959, è così formulato: «Le attività relative alla gestione dell'assicurazione sulla vita non possono essere devolute all'adempimento di obbligazioni di altra natura».

Art. 12-*bis*.
Revisore dei conti

1. *Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, previste all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88* ***(a)***, *sono estese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti autonomi case popolari, agli Enti fiera, agli automobile club italiani, alle aziende municipalizzate, alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142* ***(b)***, *e ai consorzi fra enti locali territoriali.*

2. *Al comma 8 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142* **(b)**, *dopo le parole: «Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «e nelle comunità montane», e dopo le parole: «dal consiglio comunale» sono inserite le seguenti: «o dall'assemblea della comunità montana».*

(a) Il D.Lgs. n. 88/1992 reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1 (*Registro dei revisori contabili*). — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile».

(b) Gli articoli 22 e 23 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così recitano:

«Art. 22 (*Servizi pubblici locali*). — 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».

«Art. 23 (*Aziende speciali ed istituzioni*). — 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti: quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione».

L'art. 57 della citata legge n. 142/1990, come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 57 (*Revisione economico-finanziaria*). — 1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti *e nelle comunità montane* la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale *o dall'assemblea della comunità montana* a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione».

Art. 12-*ter*.

Differimento di termini di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88

1. *I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88* **(a)**, *sono fissati al 31 gennaio 1993.*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 88/1992, già citato [si veda la nota *(a)* all'art. 12-*bis*]

«Art. 11 (*Prima formazione del registro*), comma 2. — Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al 3° comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, è ridotto a 5 anni;

b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;

d) coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

«Art. 12 *(Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro)*, comma 1. — In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)* e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

a) le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) le società di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e Dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione».

Art. 13.

Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria; *nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 7, comma 1*.»;

b) (soppressa dalla legge di conversione).

(a) Il D.Lgs. n. 263/1992 reca: «Istituzione dell'imposta del cinque per cento sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici in attuazione alla delega di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202». Si trascrive il testo del relativo art. 2, come sopra modificato:

«Art. 2. — 1. L'imposta è dovuta altresì nel caso di utilizzazione, anche di fatto, da parte di circoli ricreativi, società, cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti, di beni solo apparentemente destinati ad uso pubblico ed intestati ad ente pubblico. L'imposta è dovuta dal titolare della concessione o della locazione nel caso in cui quest'ultimo abbia concesso in uso il bene, totalmente o parzialmente, ad alcuno dei predetti soggetti, i quali sono tenuti in solido con il titolare medesimo al pagamento dell'imposta, fermo restando il divieto di subconcessione e di sub-locazione.

2. Non sono tenuti al pagamento della imposta lo Stato e le aziende autonome statali che utilizzano per sede di propri uffici e servizi immobili di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni.

2-bis. *L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti, previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria; nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'art. 7, comma 1* [denuncia dell'utilizzazione del bene all'ente proprietario, *n.d.r.*]».

Art. 14.

Proroga dei termini

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge n. 415 del 1989, *convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38* ***(a)***, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, del capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 ***(b)***, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'A.N.C.I. ed uno in rappresentanza dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989 ***(a)***, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ***(c)***, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

4-bis. *Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66* ***(d)***, *è fissato al 31 dicembre 1993.*

(a) Si trascrive, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo dell'art. 12, comma 1-*bis*, e dell'art. 15-*ter*, comma 2, del D.L. n. 415/1989 già citato [si veda la nota ***(b)*** all'art. 3]:

«Art. 12, comma 1-*bis*. — Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle comunità montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui essi partecipano a condizione che, precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei bilanci delle

rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa può avvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente a quelle dei mutui contratti nel 1990».

«Art. 15-*ter*, comma 2. - Per le esigenze di carattere particolare connesse all'esecuzione dei provvedimenti previsti nel presente decreto e per il miglioramento dei servizi di attribuzione ed erogazione dei contributi erariali agli enti locali è concessa, per gli anni 1990 e 1991, al personale e ai dirigenti operanti presso il competente ufficio del Ministero dell'interno, l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, oltre i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è stabilito l'aumento dei limiti di lavoro straordinario, nell'ambito di un numero massimo complessivo di 25.000 ore, da ripartire in relazione alle esigenze dei compiti da svolgere e del personale da impiegare. Al relativo onere, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli importi da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1990 e 1991 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni».

(b) Il comma 8 dell'art. 9 del D.P.R. n. 333/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) prevede che: «L'associazione, le unioni e la Conferenza di cui al comma 4 [trattasi dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, dell'Unioncamere e della Conferenza dei presidenti delle regioni, *n.d.r.*], provvedono a redistribuire tra tutti gli enti rappresentati gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo».

(c) La legge n. 431/1991 reca: «Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale». La legge n. 433/1991 reca: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa». La legge n. 104/1992 è la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». La legge n. 140/1992 reca: «Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale». Il D.L. n. 5/1992 reca: «Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia». Il D.L. n. 9/1992 reca: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia». La legge n. 212/1992 reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale». Il D.L. n. 306/1992 reca: «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».

(d) La legge n. 47/1985 reca: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive». Si trascrive il testo del relativo art. 52, come modificato dall'art. 4 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780:

«Art. 52 *(Iscrizione al catasto)*. Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a lire duecentocinquantamila».

Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, è stato prorogato successivamente: 1) al 31 dicembre 1985 dell'art. 1 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298; 2) al 31 dicembre 1986 dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780; 3) al 30 giugno 1989 dall'art. 1 del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68; 4) al 31 dicembre 1989 dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; 5) al 31 dicembre 1991 dall'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47; 6) al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, comma 13, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; 7) al 31 dicembre 1993 dal decreto qui pubblicato.

Art. 15.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di *sei mesi* dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Art. 16.

Personale non di ruolo a tempo indeterminato

1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 *(a)* l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo

indeterminato, in virtù di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile *(b) o con anzianità di servizio di almeno dieci anni, maturata al 5 marzo 1992.*

2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.

3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministrazioni e funzionari della responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 *(c)*.

(a) Il comma 1 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 (Ordinamento dell'autonomie locali) prevede che: «I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi».

(b) Si trascrive il testo degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedure civile:

«Art. 185 [come modificato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353] *(Tentativo di conciliazione)*. — Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo».

«Art. 410 *(Tentativo facoltativo di conciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione».

«Art. 411 *(Processo verbale di conciliazione)* — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, la dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

(c) Il diciottesimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 702/1978 (Disposizioni in materia di finanza locale) è così formulato: «I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi».

Art. 16-*bis*.

Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, ad eccezione di quelli direttamente connessi alla mobilità volontaria e d'ufficio, non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* *(a)*.

2. *Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli enti locali di cui al comma 1 danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.*

(a) Il comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) prevede che:

«Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:

a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione del piano di risanamento finanziario da parte del Ministero dell'interno;

b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato».

Art. 16-*ter*

Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali

1. *Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* **(a)**, *è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.*

2. *La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:*

a) *la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;*

b) *la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;*

c) *gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.*

3. *Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1.*

(a) L'art. 65 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è così formulato:

«Art. 65 *(Controllo del costo del lavoro)*. — 1. Il Ministero del tesoro definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità, nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dallo stesso Dicastero.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il personale appartenente al contingente di cui al predetto art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93, svolge, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, funzioni di verifica della razionale utilizzazione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche».

Art. 16-*quater*.

Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale

1. *Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni* **(a)**, *qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121* **(a)**.

2. *I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).*

3. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378* **(b)**.

(a) La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo dei relativi articoli 8 e 9:

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati)*. — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Ogni amministratore, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengono inseriti dati o informazioni di qualsiasi natura concernente cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981, o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni».

«Art. 9 [come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668] (*Accesso ai dati ed informazioni e loro uso*). — L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza *nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.*

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera *a)*. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato».

(b) Il D.P.R. n. 378/1982, emanato in attuazione dell'art. 11, primo comma, della legge n. 121/1981, approva il regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della menzionata legge 1° aprile 1981, n. 121 (per il testo dell'art. 8 v. nella nota precedente).

Art. 17.

Servizio di mensa nelle scuole

1. *Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.*

2. *Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.*

3. *Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Il fondo ordinario per la finanza locale, di cui all'articolo 1, lettera* a), *è corrispondentemente aumentato per il 1994 delle somme di cui al presente comma. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 18.

Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione di beni patrimoniali dello Stato

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35 *(a)*, le parole: «senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27». sono sostituite con le altre: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27».

(a) L'art. 2 del D.L. n. 386/1991 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 2. — 1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a società, specializzati nel settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonché di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinarne il valore ai prezzi di mercato correnti.

2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società con capitale misto, costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze.

3. È accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 2 e, comunque, per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

4. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato.

5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento e possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, è costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure.

7. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992.

9. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditività, d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione.

10. Con la legge finanziaria sono determinati gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni di cui al comma 5.

11. È istituito presso il Ministero delle finanze un comitato tecnico, composto da un direttore generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, da tre *dirigenti generali in rappresentanza*, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali, da tre esperti particolarmente qualificati, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da un rappresentante del presidente delle giunte delle regioni, nell'ambito delle quali sono ubicati i beni immobili, con il compito di esprimere i pareri occorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6.

12. Per le valutazioni urbanistiche, il comitato tecnico è integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili.

13. L'attività istruttoria e di segreteria del comitato tecnico è assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze. All'organizzazione della segreteria provvede il presidente del comitato tecnico.

14. I componenti permanenti del comitato tecnico sono nominati, anche d'ufficio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

15. Il Ministro delle finanze, per le finalità di cui al presente articolo, convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

16. La conferenza valuta i programmi di alienazione, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 1, nonché gli eventuali progetti esecutivi connessi con le finalità previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, *nel rispetto di quanto disposto dall'art. 27*, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 [v. qui appresso, *n.d.r.*].

17. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Essa comporta in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti».

Il comma 5 dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), sopra richiamato, prevede che: «Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza».

Art. 18-*bis*.

Gestione dell'ICI

1. *Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* ***(a)***.

(a) Il comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) prevede che: «Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi».

Art. 19.

Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali

1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a *realizzare* programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ***(a)***, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. *A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati*

1-bis. *I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.*

(a) La legge n. 49/1979 reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

Art. 20.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale *nonché con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni;* i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva. *A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera* i), *della legge 23 ottobre 1992, n. 421* ***(a)***.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 421/1992, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:

«1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-h) (omissis);

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli *standard* previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai *ticket*, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi».

Art. 20-*bis*.

Calcolo delle anticipazioni di cassa

1. *A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove più favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281* ***(a)***.

(a) Il quarto comma dell'art. 10 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) prevede che: «Le regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte».

Art. 21.

Risanamento finanziario degli enti locali dissestati

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 ***(a)***, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni ***(a)***, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ***(b)***. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990 ***(c)***, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 ***(c)***. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990 ***(c)***. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro, *sono dichiarate estinte dal giudice previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale accessori e spese le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive.* Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di

mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo — da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale — il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo — finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c)* — è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 *(a)*. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della *Commissione centrale per gli organici degli enti locali* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990 *(c)*.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 *(a)* si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(d)*, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 *(a)*, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

9-bis. *È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 24 del D.L. n. 66/1989 [per il testo dell'art. 25 del medesimo decreto si veda la nota *(c)* all'art. 3], come modificato dall'art. 14-*ter* del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38:

«Art. 24 *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)*. — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con

tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) (*soppressa*)».

In merito alle disposizioni richiamate nell'articolo che precede si precisa quanto segue:

— L'art. 1-*bis* del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), aggiunto dalla legge di conversione, così recita:

«Art. 1-*bis* (*Controllo della gestione*). — 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale».

— L'art. 22 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), nel testo coordinato con la legge di conversione, così dispone:

«Art. 22 (*Contributi e prestazioni previdenziali*). — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonché le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1° gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attività di servizio.

7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1° luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati».

— La legge n. 458/1988 reca concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio.

— Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 si veda in calce alla nota *(a)* all'art. 4.

(b) Per il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 318/1986 si veda in calce all'art. 24 del D.L. n. 66/1989, trascritto nella nota che precede.

(c) L'art. 39 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato dall'art. 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è così formulato:

«Art. 39 *(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)*. — 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Reppublica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) *dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;*

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri:

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. *Nei casi diversi da quelli previsti dal numero* 1) *della lettera* b) *del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.*

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione».

(d) Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 21-*bis*.

Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali.

1. *Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6* ***(a)****, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, è differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale, *dell'estratto della deliberazione di dissesto.*

2. *I termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per il versamento delle altre due rate semestrali è differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.*

3. *Per gli enti locali che abbiano già avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144* ***(b)****, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma 2.*

(a) Il comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 6/1993 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è così formulato: «Gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo la schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresì, agli stessi enti pubblici non economici e agli enti territoriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del benificio di cui al presente comma».

(b) Per il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 3.

Art. 22.

Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti, avente» sono aggiunte le parole «personalità giuridica, nonché»;

b) all'articolo 3, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente: «*g)* ogni altro fondo non avente specifica destinazione.»;

c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.»;

d) all'articolo 11 il sesto comma è abrogato.

1-bis. *La dizione «personale» contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni* ***(a)****, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicazione delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* ***(b)****, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.*

(a) La legge n. 197/1983 reca: «Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti». Si trascrive il testo vigente dei relativi articoli 1, 3, 4 e 11:

«Art. 1 [come sopra modificato] *(Della Cassa depositi e prestiti)*. — Con effetto dal 1° luglio 1993 la Cassa depositi e prestiti, avente *personalità giuridica nonché* organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, è disciplinata dalla presente legge, nonché dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.

Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, è soppressa.

Il Parlamento esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e integrazioni».

«Art. 3 [come sopra modificato] *(Operazioni di raccolta)*. — La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:

a) il fondo di dotazione;

b) i fondi provenienti dal risparmio postale;

c) i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;

d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli;

e) i rientri di capitali;

f) prestiti esteri;

g) *ogni altro fondo non avente specifica destinazione*».

«Art. 4 [come sopra modificato] (Conto economico). — *Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.*

Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili netti conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione».

«Art. 11 [come modificato dall'art. 25 del D.L. 31 gennaio 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dal decreto qui pubblicato] *(Personale)*. — Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si farà riferimento alle aziende autonome dello Stato.

In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Con l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti può essere corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, un premio di produzione al fine di accrescerne la produttività. Il premio è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione.

La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attività, in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'art. 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonché le modalità di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura.

In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa depositi e prestiti non potrà essere superiore a 750 unità, ed a 28 dirigenti.

Tutte le spese per il personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti».

(b) Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Art. 23.

Collocamento fuori ruolo di segretari comunali

1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 ***(a)***, nonché di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990 ***(b)***.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ***(c)***.

3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene né in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.

3-bis. *Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purché sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo.*

4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 *(a)* è abrogato.

(a) Per il testo vigente dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 3.

(b) Il testo dell'art. 52 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 52 *(Segretari comunali e provinciali)*. — 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 51, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge».

(c) La legge n. 604/1962 reca modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali. Se ne trascrive l'art. 42, come modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107:

«Art. 42 *(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno)*. — Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella *E* sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare *nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'art. 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali.*

Le somme di cui al primo comma sono versate alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto».

Art. 23-*bis*

Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza

1. *Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1° gennaio e del 1° luglio.*

2. *Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.*

3. *La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 è formata da una commissione composta:*

a) *del prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede;*

b) *dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali;*

c) *da un professore universitario di materie giuridiche o economiche;*

d) *da un esperto in discipline amministrative;*

e) *da un sindaco designato dall'ANCI;*

f) *da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda;*

g) *da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione.*

4. *La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.*

5. *I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.*

6. *Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede.*

7. *L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749* **(a)**, *è abrogato.*

(a) L'art. 7 del D.P.R. n. 749/1972 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali) era così formulato:

«Art. 7 *(Concorso per trasferimento alle sedi della classe terza)*. — Nel mese di gennaio di ciascun anno i prefetti bandiscono, con proprio decreto da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia, un concorso cumulativo per titoli per tutte le sedi della classe terza vacanti nella provincia alla data del primo gennaio.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi anche se in servizio in altre provincie.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui al primo comma sono formate dal consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'assegnazione dei vincitori alle sedi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data di approvazione».

Art. 24.

Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo

1. Ferma restando la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 ***(a)***, alle province di classe 1-*B*, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-*A* ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604 ***(b)***, sono assegnati segretari generali di classe 1-*A*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962 ***(b)***.

2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, già adottati ai sensi dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342 ***(c)***.

(a) La tabella *B* allegata al D.P.R. n. 749/1972 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali), sostitutiva della tabella *B* allegata alla legge n. 604/1962 (v. qui appresso), prevede, rispettivamente, l'assegnazione di segretari generali di classe 1-*B* nelle province con popolazione fino a 250.000 abitanti (classificate 1-*B*) e di segretari generali di classe 1-*A* nelle province con oltre 250.000 abitanti (classificate 1-*A*).

(b) La legge n. 604/1962 reca modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali. Se ne trascrive l'art. 1, terzo comma, e l'art. 6:

«Art. 1, terzo comma. — Ai comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del Ministro per l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella *A*».

«Art. 6 *(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore)*. — Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro per l'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

È esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di 1ª classe».

(c) Per i DD.LL. n. 11/1992, n. 233/1992, n. 289/1992 e n. 342/1992 si veda in appendice.

Art. 25.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377 ***(a)***, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409 ***(b)***.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ***(c)***, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 ***(d)***.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ***(a)***, non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 ***(e)***.

(a) Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 8. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ove non siano già titolari di conti presso la tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano un miliardo di lire, limite che potrà essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.

2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata ulteriore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate si veda nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1989 in cui è pubblicato il testo del D.L. n. 65/1989 coordinato con la legge di conversione.

(b) Gli articoli 4, 9 e 13 della legge n. 409/1989 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-92) riguardano rispettivamente lo stato di previsione del Ministero delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e le relative disposizioni.

(c) Il testo dell'art. 19 della legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è il seguente:

«Art. 19 *(Norma finanziaria)*. — 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 [v. nota che segue, *n.d.r.*], nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per gi interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1».

(d) Il D.L. n. 428/1982 (Misure urgenti per la protezione civile) ha istituito, con l'art. 2, il Fondo per la protezione civile, di cui si trascrivono i primi tre commi:

«Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per la protezione civile".

Il Fondo è alimentato quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del cap. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni mediante assegnazione a carico del Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti».

(e) Il D.Lgs. n. 98/1948 reca la disciplina delle casse conguaglio prezzi.

Art. 26.
Fondi per la gestione dell'EFIM

1. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM -, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 ***(a)***, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 18 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

(a) Il D.L. n. 487/1992, recante soppressione dell'Ente partecipazione e finanziamento dell'industria manifatturiera - EFIM, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1993).

Art. 27.
Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana ***(a)***, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 ***(b)***, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 38 dello statuto della regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455:

«Art. 38. — Lo Stato verserà annualmente alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo».

(b) Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1948 (Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione siciliana) è il seguente:

«Art. 3. — Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conto della regione, al pagamento delle spese relative.

La regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il presidente regionale.

Sono eseguite direttamente dalla regione le spese di interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo».

Art. 28.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 29.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 14, comma 1, 26, 27 e 28, valutato in lire 25.383.587 milioni per l'anno 1992, *lire 400.000 milioni per l'anno 1993 e lire 325.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995*, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e, da ultimo, dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 *(a)*;

b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità per lo stesso anno, dei capitoli 1590, 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 15.719.000, 91.000, 6.444.600 e 1.066.400;

c) quanto a lire 322.587 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità per lo stesso anno, del capitolo 5970 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 66.000, dei capitoli 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rispettivamente, per milioni di lire 31.218, 178.425 e 944, dei capitoli 5106, 5108 e 8047 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente, per milioni di lire 40.500, 500 e 2.000, e del capitolo 1607 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per milioni di lire 3.000;

d) quanto a lire 140.000 milioni — di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* — a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli numeri 1592 e 7234 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 60.000 e 80.000;

e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. n. 332/1989 (Misure fiscali urgenti), già modificato dall'art. 11 del D.L. n. 90/1990 e come ulteriormente modificato, da ultimo, dall'art. 6 del D.L. n. 151/1991:

«Art. 4. — 1. *Ferme restando le addizionali di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 per ogni kWh di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:*

a) *per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 8 lire;*

b) *per qualsiasi uso nelle seconde case: 11,50 lire;*

c) *per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;*

d) *per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;*

e) *per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.*

2. *Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera* a), *i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.*

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica *non si* estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imposte non distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata in bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990».

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza

Si trascrive il testo dell'art 1, commi da 2 a 10, della legge di conversione del presente decreto

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'art 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n 440, nonche dell'art 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n 1, dell'art. 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n 274, e dell'art 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n 325

3 I comuni, nell'ambito delle attività volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita locali di cui all'art 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n 142, possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi del'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n 90, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n 1901, in societa per azioni senza il vincolo della proprieta prevalente di cui al citato art 22, comma 3, lettera *e)*, della legge n 142 del 1990

4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo è tenuta a ratificare, nei trenta giorni successivi all'avvenuta esecutività, la delibera consiliare con la quale è disposta la trasformazione.

5 Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, e conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall'art 2343 del codice civile, alla società per azioni e ne costituisce il capitale iniziale La società per azioni derivante dalla trasformazione emettera azioni del valore di lire 1 000 cadauna, o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma

6. Le azioni della società di cui al comma 5 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Il sindaco in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4

8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprietà degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all'art 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n 498, e successive modificazioni ed integrazioni

9 Alle costituite società per azioni verrà rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformità alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale

10 La delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n 498, è estesa anche alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio»

I DD LL. n 11/1992, n 233/1992, n 289/1992, n 342/1992, n 382/1992 e n. 440/1992, di contenuto analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 68 del 21 marzo 1992, n. 117 del 21 maggio 1992, n 170 del 21 luglio 1992, n 221 del 19 settembre 1992, n 273 del 19 novembre 1992 e n 14 del 19 gennaio 1993 L'art 18 del D L n 382/1992, di cui la legge di conversione del presente decreto non ha sanato gli effetti (articolo trasfuso poi nell'art. 1 del D L 19 novembre 1992, n. 441, non convertito in legge, e quindi nell'art. 1 del D L 18 gennaio 1993, n 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n 67), riguardava misure urgenti in materia sanitaria.

I DD LL. n 1/1992, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari, n 274/1992 e n 325/1992, recanti entrambi differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 52 del 3 marzo 1992, n 154 del 2 luglio 1992 e n 205 del 1° settembre 1992. Il testo, rispettivamente, dei relativi articoli 8, 16 e 16, riguardante il contributo di solidarieta nazionale alla regione siciliana, e i cui effetti sono stati sanati dalla legge di conversione del decreto qui pubblicato, e identico a quello dell'art 27 del presente decreto.

Si trascrive il testo delle altre disposizioni sopprarichiamate

— art 22 legge n 142/1990, sull'ordinamento delle autonomie locali

«Art. 22 *(Servizi pubblici locali)* — 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge

3 I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme.

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda,

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale,

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di societa per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati»,

— art 1 D L C P S. n. 90/1946, sull'istituzione degli enti comunali di consumo, già sostituito dall'art. 1 del D.L C.P S n. 1045/1947, come ulteriormente sostituito dall'art. 2 della legge di ratifica n. 1901/1952:

«Art. 1 — Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i comuni possono istituire enti di consumo.

L'istituzione di detti enti è disposta dal consiglio comunale mediante deliberazione soggetta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono ottenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

È consentita l'istituzione di appositi consorzi fra enti comuali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383»,

— art 2343 del codice civile, come sostituito dall'art 3 della legge 10 febbraio 1986, n 30:

«Art 2343 *(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)* — Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale soprapprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società»;

— art. 2, comma 1, lettera *c)*, e art. 12, comma 8, legge n. 498/1992, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica:

«Art. 2, comma 1, lettera *c)*. — Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-b) (omissis)

c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio».

«Art. 12, comma 8. — Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994».

93A1978

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante: «Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali».

Il decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante: «Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1993.

93A2090

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26 recante: «Interventi urgenti in materia di occupazione»

Il decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, recante: «Interventi urgenti in materia di occupazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1993.

93A2154

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale «Gigantissimo-Umbriafiction 1993»

(Estrazione del 28 marzo 1993)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale «Gigantissimo-Umbriafiction» - estrazione del 28 marzo 1993, in Perugia:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie N n. 05633:
lire 2 miliardi abbinato al genere di spettacolo «Drama Serial»;

2) Biglietto serie AD n. 03939:
lire 400 milioni abbinato al genere di spettacolo «TV Movie Miniserie»;

3) Biglietto serie G n. 33372:
lire 350 milioni abbinato al genere di spettacolo «Situation Comedy»;

4) Biglietto serie G n. 33354:
lire 300 milioni abbinato all'atleta «Patrik Holzer»;

5) Biglietto serie AB n. 03258:
lire 250 milioni abbinato all'atleta «Attilio Barcella»;

6) Biglietto serie S n. 91831:
lire 150 milioni abbinato all'atleta «Martin Rogen».

B) *Premi di seconda categoria* di lire 30 milioni cadauno:

Biglietto	serie	D	n. 42510	Biglietto	serie	U	n. 40632
»	»	F	n. 72767	»	»	U	n. 57014
»	»	I	n. 61238	»	»	U	n. 86989
»	»	O	n. 45563	»	»	V	n. 22218
»	»	T	n. 29014	»	»	V	n. 82466
»	»	T	n. 31242	»	»	AC	n. 51683
»	»	T	n. 34518	»	»	AD	n. 81407

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie N n. 05633 L. 3.000.000;
2) Biglietto serie AD n. 03939 L. 1.000.000;
3) Biglietto serie G n. 33372 L. 900.000;
4) Biglietto serie G n. 33354 L. 800.000;
5) Biglietto serie AB n. 03258 L. 700.000;
6) Biglietto serie S n. 91831 L. 600.000.

Ai rivenditori dei quattordici biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

93A2094

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Idrazene

Con decreto ministeriale 3 marzo 1993 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 7 giugno 1988 all'impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, viale G. Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Idrazene, già registrato al n. 7503.

93A2087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Rosmarina» a r.l., con sede in Marina di Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 26 aprile 1972, rep. 32525, reg. soc. 1803, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «La Rapida - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 13 ottobre 1978, rep. 45438, reg. soc. 2822, tribunale di Grosseto;

società cooperativa mista «I due mari - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Di Giovanni in data 22 novembre 1986, rep. 56599, reg. soc. 6589, tribunale di Grosseto;

società cooperativa mista «Consorzio servizi cooperativi - Con.Se.Co. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 21 dicembre 1978, rep. 754, reg. soc. 2861, tribunale di Grosseto,

società cooperativa mista «La Pigna verde - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Aricò in data 25 maggio 1980, rep. 309, reg. soc. 3256, tribunale di Grosseto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi - Il Pellicano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 25 luglio 1981, rep. 52409, reg. soc. 3680, tribunale di Grosseto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop-Solar - Società cooperativa di produzione e lavoro fra operatori del settore energetico a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito Ezio Borromeo in data 19 settembre 1979, rep. 35960, reg. soc. 4573, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia autocostruttori, a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 26 maggio 1984, rep. 8452, reg. soc. 4825, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Azzurra - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito De Carolis in data 4 aprile 1973, rep. 107439, reg. soc. 1946, tribunale di Grosseto;

società cooperativa mista «Coop. Il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito Casali De Rosa in data 19 aprile 1985, rep. 130908, reg. soc. 5700, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Il Grifone a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Casali De Rosa in data 7 marzo 1984, rep. 128517, reg. soc. 4773, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «C.E.A.R.C. (Cooperativa edilizia agenti e rappresentanti di commercio) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 15 ottobre 1976, rep. 40832, reg. soc. 2473, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «La Selva - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Ciampolini in data 15 marzo 1982, rep. 33800, reg. soc. 3937, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Cooper Aquila - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 14 giugno 1976, rep. 40214, reg. soc. 2435, tribunale di Grosseto;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Telecom - Cooperativa maremmana fra distributori radio-TV-elettrodomestici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 1° dicembre 1975, rep. 39087, reg. soc. 2336, tribunale di Grosseto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Produzione e lavoro dell'Amiata - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castell'Azzara (Grosseto), costituita per rogito Panuccio in data 1° agosto 1978, rep. 229, reg. soc. 2784, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Pennero - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castell'Azzara (Grosseto), costituita per rogito Raponi in data 7 luglio 1981, rep. 2236, reg. soc. 3641, tribunale di Grosseto;

società cooperativa mista «Cooperativa turistica monte Amiata - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castel del Piano (Grosseto), costituita per rogito Bonelli in data 6 settembre 1982, rep. 5995, reg. soc. 4137, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «La Ginestra - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita per rogito Ciampolini in data 4 agosto 1978, rep. 15356, reg. soc. 2774, tribunale di Grosseto;

società cooperativa mista «Bel Mare - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Punta Ala di Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 2 giugno 1982, rep. 125164, reg. soc. 4042, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Il Torrione - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita per rogito Ciampolini in data 24 febbraio 1981, rep. 28773, reg. soc. 3510, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Il Giardino - Soc. coop.va a r.l.» con sede in Gavorrano (Grosseto), costituita per rogito Di Giovanni in data 15 marzo 1971, rep. 1667, reg. soc. 1718, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «S. Paolo - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Porto S. Stefano (Grosseto), costituita per rogito Vitiello in data 23 marzo 1977, rep. 4791, reg. soc. 2573, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «La Tartaruga - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Galgani in data 30 novembre 1970, rep. 17386, reg. soc. 1705, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Cooper Scarlino a proprietà indivisa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Scarlino (Grosseto), costituita per rogito Di Giovanni in data 29 luglio 1975, rep. 41171, reg. soc. 2274, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Duilio Piccoli - fra mutilati ed invalidi di guerra - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Massa Marittima (Grosseto), costituita per rogito Ordini in data 16 ottobre 1948, rep. 12602, reg. soc. 112, tribunale di Grosseto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agrimedia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Di Giovanni in data 31 ottobre 1982, rep. 50997, reg. soc. 4193, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Riviera della Zagara - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 13 gennaio 1977, rep. 30646, reg. soc. 13/77, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «La Tenda - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 18 maggio 1984, rep. 3275, reg. soc. 108/84, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Giada 81 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Putortì in data 10 dicembre 1981, rep. 79686, reg. soc. 5/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Airam a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Greco in data 18 dicembre 1978, rep. 371, reg. soc. 2381, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di consumo «Acli - Promozione sociale a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 14 gennaio 1982, rep. 567, reg. soc. 2997, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di consumo «Acli - Famiglie lavoratori a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 14 gennaio 1982, rep. 569, reg. soc. 2998, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acli - Promozione sportiva - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 11 dicembre 1979, rep. 161788, reg. soc. 2551, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Aldo Scida - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 20 settembre 1983, rep. 75640, reg. soc. 1734, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Brutia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Mileto (Catanzaro), costituita per rogito Iannello in data 15 novembre 1985, rep. 1129, reg. soc. 894, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia «La Collina - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Petronà (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 13 aprile 1987, rep. 11177, reg. soc. 2713, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «Centauro - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 28 gennaio 1986, rep. 7147/3347, reg. soc. 2304, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Se.Va. - Cooperativa impianti e servizi vari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Squillace (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 3 maggio 1981, rep. 60639, reg. soc. 2843, tribunale di Catanzaro.

93A2069

MINISTERO DEL TESORO

59

Media dei titoli del 26 marzo 1993

Rendita 5% 1935	75,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	99,675
» » » 21- 4-1987/94	92,975
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,975
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,925
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,900
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,725
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,975
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,975
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,475
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,575
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,750
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,775
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,800
» » » 12.00% 19- 5-1992/97	99,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,750
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,025
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	101,450
» » » Ind. 1- 4-1988/93	99,975
» » » » 1- 5-1988/93	100,150
» » » » 1- 6-1988/93	100,700
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	100,875
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » » 1- 8-1988/93	100,825
» » » » 19- 8-1986/93	100,200

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,750
» » » » 18- 9-1986/93	100,550
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93	101,125
» » » » 1-11-1988/93	100,450
» » » » 18-11-1987/93	101,500
» » » » 19-12-1986/93	102,700
» » » » 1- 1-1989/94	100,625
» » » » 1- 2-1989/94	100,725
» » » » 1- 3-1989/94	100,725
» » » » 15- 3-1989/94	100,600
» » » » 1- 4-1989/94	100,250
» » » » 1- 9-1989/94	100,125
» » » » 1-10-1987/94	100,650
» » » » 1-11-1989/94	99,950
» » » » 1- 1-1990/95	100 —
» » » » 1- 2-1985/95	101,400
» » » » 1- 3-1985/95	99,925
» » » » 1- 3-1990/95	99,850
» » » » 1- 4-1985/95	98,475
» » » » 1- 5-1985/95	97,800
» » » » 1- 5-1990/95	99,500
» » » » 1- 6-1985/95	97,900
» » » » 1- 7-1985/95	98,125
» » » » 1- 7-1990/95	99,925
» » » » 1- 8-1985/95	98,275
» » » » 1- 9-1985/95	98,475
» » » » 1- 9-1990/95	99,950
» » » » 1-10-1985/95	98,850
» » » » 1-10-1990/95	99,650
» » » » 1-11-1985/95	99,650
» » » » 1-11-1990/95	99,725
» » » » 1-12-1985/95	101,100
» » » » 1-12-1990/95	99,875
» » » » 1- 1-1986/96	100,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	101 —
» » » » 1- 1-1991/96	100 —
» » » » 1- 2-1986/96	100,225
» » » » 1- 2-1991/96	99,900
» » » » 1- 3-1986/96	100,125
» » » » 1- 4-1986/96	97,950
» » » » 1- 5-1986/96	97,275
» » » » 1- 6-1986/96	97,100
» » » » 1- 7-1986/96	97 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	96.925
» » » »		1- 9-1986/96	97.250
» »		1-10-1986/96	97.950
» » » »		1-11-1986/96	99.200
» »		1-12-1986/96	100.950
» » »		1- 1-1987/97	100 —
» » » »		1- 2-1987/97	99.650
» » »		18- 2-1987/97	99.650
» »		1- 3-1987/97	98.850
» » »		1- 4-1987/97	96.775
» »		1- 5-1987/97	96.350
»		1- 6-1987/97	96.525
» » »		1- 7-1987/97	96.725
» »		1- 8-1987/97	96.925
» » »		1- 9-1987/97	98.300
» »		1- 3-1991/98	97.725
» » »		1- 4-1991/98	96.850
» » » »		1- 5-1991/98	96.925
» » »		1- 6-1991/98	97.200
» » » »		1- 7-1991/98	97.500
» »		1- 8-1991/98	97.425
» » » »		1- 9-1991/98	97.225
» »		1-10-1991/98	96.525
» » »		1-11-1991/98	96.650
» »		1-12-1991/98	97
» »		1- 1-1992/99	97.075
» » »		1- 2-1992/99	96.075
» » » »		1- 3-1992/99	96.975
» »		1- 4-1992/99	96.250
» » » »		1- 5-1992/99	96.300
» » »		1- 6-1992/99	96.925
» » »		1- 8-1992/99	96.875
Buoni Tesoro Pol.	12.50%	1- 7-1993	99.925
»	12.50%	1- 8-1993	99.900
» »	12.50%	1- 9-1993	100
» » »	12.50%	1-10-1993	99.950
» »	12.50%	1-11-1993	100 —
» »	12.50%	1-11-1993 Q	99.950
	12.50%	17-11-1993	100.350
» » »	12.50%	1-12-1993	100.025
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	100.275
» »	12.50%	1- 1-1990/94	100
» »	12.50%	1- 2-1990/94	99.950
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	100.100
»	12.50%	1- 5-1990/94	100
» »	12.50%	1- 6-1990/94	100.025
	12.50%	1- 7-1990/94	100.075

Buoni Tesoro Pol.	12.50%	1- 9-1990/94	100.150
» » »	12.50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12.50%	1- 1-1991/96	100.025
» » »	12.50%	1- 3-1991/96	100.075
» » »	12.00%	1- 6-1991/96	99.450
» » »	12.50%	1- 9-1991/96	99.400
» » »	12.00%	1-11-1991/96	98.575
» » »	12.00%	1- 1-1992/97	98.525
» » »	12.00%	1- 5-1992/97	98.275
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	99.650
» » »	12.50%	16- 6-1990/97	99.700
» » »	12.50%	1-11-1990/97	99.700
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	99.750
» » »	12.50%	19- 3-1991/98	99.700
» » »	12.00%	20- 6-1991/98	97.850
» » »	12.50%	18- 9-1991/98	97.725
» » »	12.00%	17- 1-1992/99	97.225
» » »	12.50%	1- 3-1991/2001	99.250
» » »	12.00%	1- 6-1991/2001	96,700
» » »	12.00%	1- 9-1991/2001	96.550
» » »	12.00%	1- 1-1992/2002	96.375
» » »	12.00%	1- 5-1992/2002	96.450
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 4-1985/93	9,75%	98.625
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,150
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	99 —
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	98.300
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,100
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	97.975
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,950
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	101 —
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	100 —
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	97.900
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,450
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102 —
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	106.750
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	109,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,750
» » » »	29- 5-1990/95	11.50%	107,750
» » » »	26- 9-1990/95	11.90%	104,950
» » » »	16- 7-1991/96	11.00%	103 —
» » » »	22-11-1991/96	10.60%	103.500
» » » »	23- 3-1992/97	10.20%	104 —
» » »	26- 5-1992/97	10.50%	104 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

93A1260333

60

Media dei titoli del 29 marzo 1993

Rendita 5% 1935					75,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)					103,450
»	10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				96,250
Certificati del Tesoro speciali			18- 3-1987/94		93,625
»	»	»	21- 4-1987/94		92,900
»	»	C.T.O.	12,50%	1- 6-1989/95	99,850
»	»	»	12,50%	19- 6-1989/95	99,750
»	»	»	12,50%	18- 7-1989/95	99,875
»	»	»	12,50%	16- 8-1989/95	99,850
»	»	»	12,50%	20- 9-1989/95	100,025
»	»	»	12,50%	19-10-1989/95	100,350
»	»	»	12,50%	20-11-1989/95	99,750
»	»	»	12,50%	18-12-1989/95	100,600
»	»	»	12,50%	17- 1-1990/96	100,025
»	»	»	12,50%	19- 2-1990/96	100,200
»	»	»	12,50%	16- 5-1990/96	99,550
»	»	»	12,50%	15- 6-1990/96	99,950
»	»	»	12,50%	19- 9-1990/96	100,350
»	»	»	12,50%	20-11-1990/96	100,450
»	»	»	10,25%	1-12-1988/96	98,150
»	»	»	12,50%	18- 1-1991/97	100,400
»	»	»	12,00%	17- 4-1991/97	100,650
»	»	»	12,00%	19- 6-1991/97	99,725
»	»	»	12,00%	20- 1-1992/98	99,675
»	»	»	12,00%	19- 5-1992/97	99,775
Certificati di credito del Tesoro			8,75%	18- 6-1987/93	99,300
»	»	»	8,75%	17- 7-1987/93	99,050
»	»	»	8,50%	19- 8-1987/93	99,800
»	»	»	8,50%	18- 9-1987/93	103 --
»	»	»	13,95%	1- 1-1990/94	101,025
»	»	»	13,95%	1- 1-1990/94 II	101 --
»	»	»	TR 2,5% 1983/93		101,950
»	»	»	Ind.	1- 4-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,425
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,250
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,900
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,775
»	»	»	»	19- 8-1986/93	100,175

Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 9-1988/93	100,650
»	»	»	»	18- 9-1986/93	100,500
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,725
»	»	»	»	20-10-1986/93	101,075
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,300
»	»	»	»	18-11-1987/93	101,875
»	»	»	»	19-12-1986/93	102,950
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,500
»	»	»	»	1- 2-1989/94	00,650
»	»	»	»	1- 3-1989/94	00,650
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,550
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,850
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,425
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	100,050
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101,700
»	»	»	»	1- 3-1985/95	100,075
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,950
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,725
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,975
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,500
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,200
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,900
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,375
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,700
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,850
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,025
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,700
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,625
»	»	»	»	1-12-1985/95	100,600
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,250
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,850
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,875
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,175
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,900
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,375
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,350
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,075

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	96,950
» » » »	1- 9-1986/96	97,325
» » » »	1-10-1986/96	97,775
» » » »	1-11-1986/96	98,875
» » » »	1-12-1986/96	100,800
» » » »	1- 1-1987/97	99,775
» » » »	1- 2-1987/97	99,625
» » » »	18- 2-1987/97	99,750
» » » »	1- 3-1987/97	98,750
» » » »	1- 4-1987/97	96,550
» » » »	1- 5-1987/97	95,850
» » » »	1- 6-1987/97	96,525
» » » »	1- 7-1987/97	96,625
» » » »	1- 8-1987/97	96,250
» » » »	1- 9-1987/97	98,400
» » » »	1- 3-1991/98	97,625
» » » »	1- 4-1991/98	96,825
» » » »	1- 5-1991/98	96,600
» » » »	1- 6-1991/98	97,100
» » » »	1- 7-1991/98	97,300
» » » »	1- 8-1991/98	97,200
» » » »	1- 9-1991/98	97 —
» » » »	1-10-1991/98	96,225
» » » »	1-11-1991/98	96,350
» » » »	1-12-1991/98	96,800
» » » »	1- 1-1992/99	96,700
» » » »	1- 2-1992/99	96,650
» » » »	1- 3-1992/99	96,550
» » » »	1- 4-1992/99	95,950
» » » »	1- 5-1992/99	95,900
» » » »	1- 6-1992/99	96,675
» » » »	1- 8-1992/99	96,525
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 7-1993	99,950
» » » 12,50%	1- 8-1993	99,900
» » » 12,50%	1- 9-1993	99,975
» » » 12,50%	1-10-1993	99,975
» » » 12,50%	1-11-1993	100 —
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	99,975
» » » 12,50%	17-11-1993	100,275
» » » 12,50%	1-12-1993	100
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	100,175
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	99,950
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	100,025
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	99,875
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	99,925
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	99,875

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,800
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,725
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,675
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,450
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,125
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99,775
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,300
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,075
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,250
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,275
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,125
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	96,875
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,875
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,200
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,900
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	95,625
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	95,650

Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75% .	98,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	99,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	98,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	98,575
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	97,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	98,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	98,150
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	100,050
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	100,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	100,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,650
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	98,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	100 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	98,975
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	101,700
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	102,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	106,300
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	110,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	105,450
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	105,450
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	105,400
» » » »	16- 7-1991/96	11,00% .	103,250
» » » »	22-11-1991/96	10,60% .	103,750
» » » »	23- 3-1992/97	10,20% .	104,750
» » » »	26- 5-1992/97	10,50% .	103,500

93A1290033

Il contabile del portafoglio dello Stato

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° aprile 1993-1° ottobre 1993 relativa al prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile

In attuazione dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Ministro del tesoro n. 945890 del 2 marzo 1993 si comunica che per il periodo 1° aprile 1993-1° ottobre 1993 il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile è stato determinato nella misura del 6,20%.

93A2102

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. CIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 664.000
- semestrale . . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 9 0 9 3 *